Anno XXXV - Ottobre 1960 Sped. in abbon. postale (gruppo 3°)

Perfice Munus!...
FORMAZIONE E ATTIVITÀ SACERDOTALE
RASSEGNA MENSILE DI VITA PRATICA PER IL CLERO

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

Il Santo Padre Giovanni XXIII con speciale "Motu proprio" instaura un nuovo Codice delle Rubriche per il Breviario e il Messale Romano

Diamo una traduzione del «Motu proprio» del Sommo Pontefice Giovanni XXIII, *con la data del* 25 *luglio e che si inizia con le parole «Rubricarum Instructum».*

L'insieme delle rubriche, che ordina e regola il culto pubblico della Chiesa, fu dalla Sede Apostolica, soprattutto dopo il Concilio di Trento, di continuo minutamente definito e ordinato. Tutto il sistema delle rubriche, perciò, venne ad accrescersi in seguito alle numerose correzioni, variazioni ed aggiunte, introdotte col volger del tempo, e non sempre con un ordine sistematico, e perciò non senza danno della primitiva semplicità e perspicuità.

Non fa quindi meraviglia che il Nostro Precedessore Pio XII, di felice memoria, accogliendo numerose domande di Vescovi, abbia deciso di semplificare, almeno in alcune parti, le rubriche del Breviario e del Messale romano: cosa che fu fatta col Decreto generale della S. Congregazione dei Riti in data 23 marzo 1955.

L'anno seguente poi, nel 1956, mentre progredivano gli studi preparatori per la riforma generale della Liturgia, lo stesso Nostro Predecessore volle si sentisse il parere dei Vescovi circa una futura riforma liturgica del Breviario romano. Esaminate quindi attentamente le risposte dei Vescovi, decise si affrontasse la questione di una riforma generale e sistematica delle rubriche del Breviario e del Messale, e affidò la cosa alla speciale Commissione di periti, alla quale era già stato demandato lo studio della riforma generale della Liturgia.

Noi poi, dopo che, seguendo un'ispirazione divina, decidemmo di Convocare il Concilio Ecumenico, abbiamo pensato più di una volta che cosa convenisse far di questa iniziativa del Nostro Predecessore. E', dopo aver esaminata bene la cosa, siamo venuti nella determinazione si dovessero proporre ai Padri del futuro Concilio i principi fondamentali riguardanti la riforma liturgica; e che non si dovesse rimandare oltre la riforma delle rubriche del Breviario e del Messale romano.

Perciò, di Motu proprio e di certa scienza, con la Nostra Autorità Apostolica, abbiamo deciso di approvare il corpo delle rubriche del Breviario e del Messale romano, preparato da alcuni periti della S. Congregazione dei Riti e diligentemente esaminato dalla Pontificia Commissione per la riforma generale della Liturgia e ordiniamo quanto segue:

1° - Stabiliamo che il nuovo codice di rubriche del Breviario e del Messale romano diviso in tre parti, cioè: *Rubricae generales, Rubricae generales Breviarii Romani, e Rubricae generales Missallis Romani* insieme al *Calendarium Breviarii et Missalis Romani,* che la Nostra S. Congregazione dei Riti promulgherà tra breve sia osservato, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno 1961 da tutti coloro che seguono il rito romano. Quanti poi seguono un altro rito latino, sono tenuti a conformarsi quanto prima sia al nuovo codice di rubriche sia al Calendario, in tutto ciò che non è srettamente proprio del loro rito.

2° - Con lo stesso giorno 1 gennaio 1961 cessano di aver valore le *Rubricae generales* del Breviario e del Messale romano come pure le *Additiones et Variationes* alle rubriche del Breviario e del Messale Romano a norma della Bolla *Divino afflatu* del Nostro Predecessore S. Pio X che sono attualmente all'inizio degli stessi libri liturgici. Parimenti cessa di aver vigore il Decreto generale della S. Congregazione dei Riti in data 23 marzo 1955 sulla semplificazione delle rubriche, che è stato assorbito nel nuovo testo delle rubriche. Sono pure abrogati i decreti e le risposte a dubbi della stessa S. Congregazione che non sono in armonia con la nuova redazione delle rubriche.

3° - Così pure sono revocati gli statuti, i privilegi gli indulti le consuetudini di qualsiasi genere, anche se secolari e immemorabili; anzi anche quelle degne di specialissima o individua menzione, che sono in contrasto con queste rubriche.

4° - Gli editori di libri liturgici debitamente approvati e ammessi dalla S. Sede, possono preparare nuove edizioni del Breviario e del Messale romano, a norma del nuovo codice di rubriche. Però, ad assicurare la necessaria uniformità delle nuove edizioni la S. Congregazione dei Riti dia le necessarie istruzioni.

5° - Nelle nuove edizioni del Breviario o del Messale, omessi i testi di cui al n. 2, si inserisca il testo delle nuove rubriche, in questo modo nel *Breviario, le Rubricae generales* e le *Rubricae generales Breviarii romani;* nel Messale, le *Rubricae generales* e le *Rubricae generales Missalis romani.*

6° - Infine, tutti coloro a cui spetta di diritto curino che i Calendari e i Propri, tanto diocesani che religiosi siano al più presto riveduti secondo le norme e lo spirito della nuova redazione delle rubriche e del Calendario, e siano approvati dalla S. Congregazione dei Riti.

Dopo aver stabilito quanto sopra, riteniamo conforme al Nostro Ufficio Apostolico aggiungere alcune esortazioni.

Con la nuova compilazione delle rubriche, da una parte tutto l'insieme delle rubriche del Breviario e del Messale romano viene redatto in forma migliore, disposto con un ordine più chiaro e contratto in un unico testo; d'altra parte, vengono pure introdotte opportune modificazioni per cui l'estensione dell'Ufficio divino risulta alquanto ridotta. Ciò era nel desiderio di moltissimi Vescovi, in riguardo sopratutto di molti sacerdoti, che sono ogni giorno più aggravati dalle preoccupazioni pastorali. Con animo paterno esortiamo perciò costoro e quanti sono tenuti alla recita dell'Ufficio divino, a fare in modo che quanto nello stesso divino Ufficio viene sottratto dalle abbreviazioni, sia compensato da una recita fatta con maggiore diligenza e devozione. E siccome talvolta anche la lettura dei Santi Padri viene alquanto diminuita, esortiamo istantemente tutti gli ecclesiastici ad avere assiduamente fra le mani, come testo di lettura e di meditazione, i volumi dei Padri, ripieni di tanta sapienza e di tanta pietà.

Quanto abbiamo decretato e stabilito con questa Nostra Lettera data di *motu proprio* sia ben fermo e stabile, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima o individua menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 25 luglio del 1960, secondo anno del Nostro Pontificato.

SACRA LITURGIA

Questioni proposte

Quesiti liturgici.

I. - *Il sacerdote dà ad un ammalato il viatico; portandogli nei giorni successivi la SS. Eucaristia; quale formula dovrà usare: «Accipe viaticum Corp. D.N.J.C. ecc.» oppure «Corpus D.N.J.C. custodiat animam ecc.»?*

II. - a) *Dopo la comunione nella Messa se il sacerdote ha già purificato le dita può amministrare la comunione ad una o più persone che si presentano all'altare?*

b) *Nella comunione fuori della Messa, una o più persone ritardatarie si presentano all'altare quando il sacerdote imparte la benedizione finale («Benedictio Dei omnipotentis ecc.») Come dovrà regolarsi il sacerdote: tralasciare tutte le preghiere precedenti (per l'unione morale che esiste tra la prima e la seconda distribuzione della SS. Eucaristia) oppure ricominciare dal Confiteor?*

III. - *In una chiesa ad una sola navata mentre un sacerdote distribuisce la comunione ad un altare secondario (es. il primo venerdì: messa e comunione del popolo all'altare del S. Cuore) può un altro sacerdote distribuire contemporaneamente la comunione all'altare maggiore del SS. Sacramento per aiutare il celebrante? Se la risposta è affermativa il sacerdote aiutante dovrà dare l'assoluzione e la benedizione finale?*

IV. - *Dopo la messa letta o cantata dei defunti, quando è obbligatorio, e quando è facoltativo cantare Libera?*

V. - *Durante la messa degli sposi il sacerdote può permettere che nel presbiterio entrino indiscretamente uomini e donne?*

VI. - a) *Nelle messe cantate votive o da morto il celebrante all'Offertorio (e all'Introito) deve incensare sempre le statue poste sull'altare? In caso affermativo con quanti tiri doppi?*

b) *Nelle messe cantate durante il tempo pasquale il celebrante dopo aver incensato la croce deve incensare anche Gesù Risorto?*

VII. - *Durante la reposizione del SS. Sacramento del giovedì santo il sacerdote può permettere la lettura del Vangelo in dischi per aiutare il popolo a salutari pensieri?*

VIII. - *I fedeli nel visitare il SS. Sacramento durante i giorni del giovedì e del venerdì santo sono tratti in inganno non tanto dal nome «visite ai sepolcri» ma principalmente dalla forma sepolcrale che si è data all'urna posta sopra l'altare. Perchè non chiedere al Papa l'abolizione dell'urna per sostituirla con l'ostensorio oppure con un tabernacolo mobile? Automaticamente cadrebbero tutte le storture di pietà popolare. Cosa ne pensa* Perfice Munus?...

IX. - *Un commerciante della Mira Lanza mi dichiarava che qualsiasi tipo di candele in commercio è in massima parte formato da paraffina e da altre sostanze.*

Nella mia diocesi non c'è alcuna legge sulla percentuale di cera di api per ogni chilo di candele. Stando così le cose posso comprare tuta conscientia le candele dalla Mira Lanza per uso liturgico?

R. I. - *Comunione agli ammalati.* — Nelle comunioni successive al Viatico la formula da usarsi è *quella comune.*

R. II. - *Comunione nella Messa.* — La comunione si può distribuire: 1) Prima della celebrazione della Messa con i paramenti della Messa (eccetto che nelle Messe cantate); 2) Alla comunione del sacerdote dopo essersi comunicato col preziosissimo Sangue; 3) Dopo la recita delle ultime preghiere al termine della Messa; in ogni altro tempo tale distribuzione è vietata.

Nel secondo caso è bene che quelle persone ritardatarie si fermino almeno cinque minuti per prepararsi a fare una buona comunione; così il sacerdote può impartire la benedizione e dopo cinque minuti ritornare all'altare per amministrare la comunione a quelle persone. E' bene che l'esempio parta da noi se si vuole che il popolo riceva bene i sacramenti e si accosti con le dovute disposizioni (si suppone che quelle persone ritardatarie si siano presentate all'altare appena entrate in chiesa).

R. III. - Due sacerdoti possono distribuire convenientemente la comunione *in un medesimo altare* e non in altari separati: si distribuisca la comunione *solo* all'altar maggiore dopo l'elevazione da un sacerdote vestito di cotta e stola e il celebrante celebri solo la Messa, ovvero sia il solo celebrante a distribuire la comunione; il tempo impiegato servirà di preparazione e ringraziamento più prolungato per il suscipiente.

R. IV. - *Responsorio.* — Il *Libera me, D.ne,* non è mai obbligatorio; dipende dalla richiesta di chi fa celebrare la Messa (Decr. 3369, 2).

R. V. - *Messa degli sposi.* — In presbitero è proibito l'ingresso ai laici. Gli sposi vi rimangono solo nel tempo dell'amministrazione del sacramento del Matrimonio e durante la benedizione nuziale: durante la Messa dovranno porsi fuori del presbiterio nel primo banco che è più vicino alla balaustrata.

R. VI. - *Incensazione.* — Le statue che sono poste tra i candelieri si devono sempre incensare con tiri semplici.

b) Dipende da come viene esposto Gesù risorto; se è esposto come Gesù Bambino nel tempo di Natale la si incensa con tre tiri doppi dopo incensata la croce: si ritiene di limitare tale uso nell'ottava di Pasqua.

R. VII. - *Giovedì Santo.* — La trasmissione mediante dischi non è permessa.

R. VIII. - L'urna non è obbligatoria secondo le nuove disposizioni.

R. IX. - Spetta all'autorità diocesana fissare norme precise al riguardo. In mancanza di tali direttive ognuno si regoli di acquistare candele non di stearina nè di sego: quelle confezionate con paraffina non sono proibite. Le due candele da usarsi nella Messa letta devono essere di cera d'api « saltem in maxima parte » (Decr. 4147).

Novena in onore ad un santo.

Sottopongo a questa rispett. Direzione questi due quesiti in materia liturgica:

1) *Nel Martirologio Romano la Conversione di S. Agostino è assegnata per il giorno 24 aprile all'ultimo posto. In un Istituto religioso l'« Ordo proprio » assegna la festa della Conversione di S. A. al 5 maggio. Nel leggere pubblicamente il Martirologio si può tralasciare l'annuncio di tale festa il 24 aprile e leggerla invece al primo posto il 5 maggio?*

2) *Ho visto celebrare la S. Messa all'altare senza l'immagine del Crocifisso perchè vi era esposta la Reliquia della S. Croce. C'è qualche regola in proposito?*

R. 1. - Solo quelli appartenenti a quella Congregazione possono leggere nel Martirologio la festa in onore di S. Agostino al 5 maggio: *tutti gli altri* si devono uniformare al Martirologio romano.

R. 2. - La esposizione della reliquia della S. Croce, anche se esposta sull'altare, non sostituisce la croce col Crocifisso richiesta per la celebrazione della Messa.

Suddiacono che fa da diacono.

Un suddiacono, durante le vacanze pasquali, è vivamente pregato a fare la parte del diacono nella solenne processione e nel preconio pasquale del sabato santo, senza, ben inteso, usare la stola. Si chiede: a) *se, accettando l'invito, ha posto un atto di ordine riservato al Diacono e* b) *se, esercitandolo, è incorso nella irregolarità, prevista nel can.* 985.

R. ad I. - *Negative,* analogicamente al suddiacono, che « sine stola cantat Evangelium in Missa » (Marc., *Instit. Alphon.,* Vol. II, n. 1943), essendo la stola la insegna del Diaconato.

R. ad II. - Tanto meno può dirsi *irregolare* il suddiacono del caso, che canta l'*Exultet* a malincuore, solo perchè pregato.

Preghiere su preghiere.

Scusi se chiedo un chiarimento che potrebbe sembrare una... oziosa disquisizione di lana caprina, su di una mia interrogazione. Che pensare del « Rosario delle piaghe di Gesù », che provoca nei timorati perplessità le quali si sfogano in domande... massacranti rivolte a noi sacerdoti?

R. - Si risponda che abbiamo tante e tante preghiere (per il *Rosario,* vi è quello istituito da S. Domenico, secolare e glorioso), che non vale proprio la pena di accrescerne il numero senza una seria ragione. Per il caso particolare, si rimetta la questione all'Ordinario Diocesano, cui dal can. 1251 è demandato di vigilare acchè nel culto divino pubblico e privato e nella quotidiana vita dei fedeli non si introduca alcunchè alieno dalla fede e contro l'ecclesiastica tradizione, specie se ciò avvenisse per turpe lucro.

Mons. DONATO VENDITTI

TEOLOGIA MORALE

Casus conscientiae

De dispensatione a legge abstinentiae et ieiunii.

Canutus, vir nobilis, prope senex, sed viribus integris, esuriales cibos non mediocriter fastidit: et cum iis vescitur vel ieiunat, noctem ducit insomnem. Ea de causa Caraunum confessarium exorat, ut se ieiunii et abstinentiae lege eximat. Respondet Caraunus hanc potestatem sibi deesse, et vel Episcopum vel Romanum Pontificem adeundum esse.

Canutus denegatam ab Episcopo dispensationem a Sancta Sede per litteras, propositis infirma valetudine, aetate provecta, et satis gravibus quibus defungi debet laboribus, impetrat. Verum, tribus elapsis mensibus, de impetratae dispensationis valore dubitare coepit quod, petens, eam denegatam sibi ad Episcopo consulto siluit, et pro esurialibus ciborum nausea somnique impedimento, infirmam valetudinem (eum ceteroquin bene valeret) dixit.

De Carauni responsione et de dubio Canuti iudicium feratur.

SOLUTIO

I. - Caraunus recte respondit cum declaravit dispensandi potestatem sibi deesse. Nam confessarius, facultate delegata expers, nequit a lege ieiunii et abstinentiae dispensare. Eius igitur munus est iudicare num in casu particulari ratio sufficiens existat ad excusationem a lege (PISCETTA-GENNARO, II, n. 787). Quod si Canutus vere noctem ducit insomnem quoties esuriales cibos sumit vel ieiunat, hic versamur in adiunctis in quibus licet declarare non adesse obligationem servandi legem abstinentiae vel ieiunii. Igitur Caraunus, hisce auditis, declarare poterat Canutum a lege exemptum, neque opus erat cum eum ad Ordinarium loci vel ad Sedem Apostolicam remittere.

II. - Canutus acquiescat et accepta dispensatione sine ulla anxietate utatur. Et primo quidem quia dispensationis valor non pendet a reticita denegatione Ordinarii loci: nam ex canone 43 liquet dispensationem valide impetrari a Sede Apostolica, quamvis de denegata Ordinarii dispensatione nulla mentio fiat. Cfr. PISCETTA-GENNARO, VI, n. 373.

Deinde quia, licet dispensationis rescriptum a Sede Apostolica datum vitiari videatur per obreptionem, tamen in libello petitionis substantialiter non fuerunt narrata falsa. Revera sane, pro esurialium ciborum nausea somnique impedimento, infirma valetudo declarata est. Haec tamen idem valere videntur; nam et ciborum nausea, et somni impedimentum ex infirma stomachi dispositione originem trahunt. Cum igitur Canutus infirmam valetudinem declaravit, id obiicere voluit, quod est valetudinis effectus; seu, rectius, vera infirmitas cuius effectus sunt stomachi nausea atque insomnia ab esurialium ciborum sumptione exurgentes. Cfr. can. 42, paragr. 2.

Sac. Prof. ANDREAS GENNARO S.d.B.

Questioni proposte

Causa dispensante dal Breviario.

Caro Perfice!, mi rivolgo a te come ad un padre spirituale per esporre e domandarti quanto appresso:

Sono un parroco; non ho con me altri sacerdoti in Parrocchia. Di domenica e nelle feste celebro tre S. Messe con tre prediche per la spiegazione del Vangelo. Al pomeriggio ho anche i vespri e la spiegazione catechistica, che costituisce la quarta predica. Inoltre dal mattino presto degli stessi giorni c'è il lavoro del confessionale. Questo come lavoro ordinario. Poi spesso c'è anche lo straordinario: adunanze, battesimi, etc.

Domando:

1) *Con tale cumulo di lavoro posso dispensarmi dalla recita del Breviario? Assicuro che sin'ora l'ho sempre recitato nei giorni festivi, ma con tale stanchezza e peso, da recitarlo piuttosto macchinalmente* per dovere, *anzichè «digne attende et devote» come si conviene ad una preghiera.*

2) *Una volta chiesi in materia il parere ad un confratello, il quale mi rispose che potrei in tali giorni sostituire la recita del Breviario con le Quindici poste del Rosario. Posso avvalermi di tale consiglio tranquillamente?*

3) *Seppi da un altro Confratello che gli iscritti al terz'ordine Francescano possono sostituire la recita del Breviario col S. Rosario o con la recita di un certo numero di Paternoster, in virtù di un antico privilegio. Cosa c'è di vero in materia?*

R. - Io penso che forse oggettivamente parlando Lei abbia una causa scusante per la omissione del Breviario; non perchè manchi il *tempo materiale*; ma perchè mancano le forze e il breviario diventa veramente un peso gravoso per chi dovrebbe tenere per una intera giornata l'arco volitivo ed intellettivo teso a doveri ed oneri, specie se *anziano*. Però, se ascolta il mio consiglio, Ella *fa meglio* a recitare il suo breviario anche con un po' di sacrificio, perchè vale di più il breviario per l'apostolato che *tante altre opere*. Sfrondi un po' la giornata di cose non necessarie e faccia posto non al Rosario o ad altre formule di orazioni, ma al *Suo Breviario*.

Non risulta che il prete terziario francescano possa sostituire il Breviario con altre preghiere se non ha indulti personali e particolari.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Cogitatio de rebus matrimonialibus.

Senex quidam, iam a pluribus annis uxore orbatus, cum saepe tristitia et maerore propinquorum causa afficiatur, vehementer cum phantasia currit ad praeteritum tempus. Tum felicius vivebat cum dilecta uxore, ideoque nunc ei aliqua occurrit cogitatio de rebus matrimonialibus et immorat in illis. Sed postea eum conscientia mordet et recurrit ad confessarium.

— *Quid de moralitate talium cogitationum?*

— *Quid confessarius ei suggerere debet?*

R. - *Respondeo ad primum*:

Si senex *de quo* immoratur et mente revolvit actiones licitas in vita matrimoniali peractas, per se et *abstracte loquendo* non peccat; nam delectatur de actionibus rectis et a Deo volitis ad fovendum amorem coniugalem et unionem inter coniuges. Ergo nullum peccatum adest in huiusmodi agendi ratione. Coeterum est fere impossibile homini, uxore orbato cogitationem vertere ad vitam praeteritam cum uxore et simul non meminisci actum vitae coniugalis quibus memoria uxoris necessario connectitur. Sed in praxi immorari in huiusmodi cogitationibus est valde *periculosum*, nam a gaudio de praeteritis actionibus facile transitur ad gaudium de actionibus turpibus praesentibus et facile *libido* excitatur. Quod certe est illicitum *viduo* sicuti *soluto*.

Respondeo ad secundum:

Convenit isti seni consulere ut quando de uxore cogitat, mentem non figat in rebus matrimonialibus et pro uxoris anima preces fundat.

Can. JOSEPHUS ROSSINO

Vari quesiti morali.

1. - *Il trasferimento del digiuno della vigilia di Natale dal* 24 *al* 23 *dicembre è obbligatorio o facoltativo?*

R. - Per i fedeli è obbligatorio, avendo i Vescovi ottenuto il privilegio di poterlo trasferire in giorno più comodo. L'*obbligo* passa dal 24 al 23 o al 22 quando il 23 è giorno domenicale.

2. - *La gelatina ottenuta con i pacchetti «Ideal» o altri è da considerarsi brodo?*

R. - La gelatina fatta colla carne è brodo di carne concentrato perciò proibito. Ma se si tratta di prodotti della carne già lavorata o estratti di carne alcuni li permettono. Sovente questi prodotti venduti come estratti di carne sono invece adulterati. Ignoro i pacchetti « Ideal ».

3. - *Il pan pesto bollito nell'acqua e le uova a la coque possono considerarsi liquidi ai fini del digiuno eucaristico?*

R. - C'è qualcuno che ne dubita; ma io non vedo perchè non possano più passare come liquidi oggi colla mitigazione del digiuno mentre erano permessi ieri colle antiche leggi rigorosissime in fatto di digiuno eucaristico. Quindi in dubbio si possono prendere come liquidi.

4. - *I semi-infermi di mente sono strettamente obbligati a fare Pasqua e ad ascoltare la Messa festiva?*

R. - Stiamo ai principi generali della Morale. Per commettere un peccato grave ci vuole la piena avvertenza ed il deliberato consenso di cui non sono capaci i *semifatui*. Se ciò vale per il peccato non vedo perchè non debba valere per l'obbligo grave. E' però da consigliare.

5. - *A chi organizza abitualmente balli pubblici si può dare la benedizione pasquale?*

R. - Io penso di no. Nessuna acqua benedetta può lavare le sozzure di un luogo di danze, aperto a tutti e senza esclusione di ciò che può recare prossimo pericolo di peccato sia per causa di elementi corrotti, sia per la qualità intrinseca di certi balli moderni. Siccome ordinariamente gli organizzatori di balli non hanno scrupoli di coscienza e non usano diligenza alcuna per conservare una certa dignità a questo divertimento pericoloso, anzi assetati di guadagno usano tutte le arti per attirare la gioventù senza curarsi dell'onestà è bene che il Sacerdote svegli la loro coscienza con una lezione che ha ancora la sua efficacia. Del resto non è ridicolo vedere un Sacerdote in cotta e stola a benedire un locale ove molte ragazze devono riconoscere che fu la tomba della loro purezza e della loro grazia? Su via, non facciamo confusioni fra le cose sacre e le occasioni di peccato altrimenti si perderà sempre di più dai nostri fedeli il senso del peccato.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Comunione senza la Messa.

Nel pomeriggio del 12 febbraio, a conclusione dell'anno centenario delle apparizioni della Vergine a Lourdes, in una parrocchia venne compiuto un pellegrinaggio al vicino Santuario della Madonna. Il parroco portò seco dalla chiesa parrocchiale alcune particole consacrate e dopo il fervorino di occasione (senza la celebrazione della Messa) distribuì la Comunione ai fedeli radunati nella chiesetta.

Quid dicendum?

R. - Nel momento in cui agì il parroco *de quo* non vigevano facoltà speciali oltre quelle della Costituzione « Christus Dominus » e seguenti Istruzioni. Quindi il parroco ha agito arbitrariamente contro le prescrizioni della Chiesa. Oggi ciò sarebbe possibile per ulteriori concessioni fatte dal S. Officio con suo decreto del 21-3-1960 e pubblicato nell'« Osservatore Romano » del 24 marzo 1960. In detto decreto è fatta facoltà *ai Vescovi* di concedere di distribuire

la S. Comunione ai fedeli in funzioni pomeridiane quando non si ha la Messa vespertina. Però anche la funzione deve essere determinata dall'Ordinario del luogo. Come si vede il sopradetto parroco ha preceduto gli eventi, ma senza alcuna autorità per farlo.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Età per la Cresima.

Si fa strada qua e là fra il clero l'opinione — tradotta anche in pratica — che si debba ritardare il conferimento del Sacramento della Cresima ai fanciulli fino all'età degli 11 *o* 12 *anni (o alla fine della V classe elementare).*

Ed ecco le ragioni che si portano a sostegno di tale opinione:

1) *Il sacramento per la sua stessa definizione (almeno come viene fatta nel Catechismo di Pio X « che ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù Cristo ») esige una età più matura nel soggetto, che sia in grado cioè di comprenderne meglio gli effetti, allora proprio che si accinge alle prime lotte nel campo della vita morale e spirituale.*

2) *Sotto un punto di vista pratico, il differire la cresima a quell'età obbliga il fanciullo a frequentare ancora una volta la scuola di catechismo, che altrimenti diserterebbe dopo avere ricevuto questo sacramento, assieme con la S. Comunione, ancora in tenera età.*

Si domanda quale è il « sensus Ecclesiae » in questa materia sia sotto il punto di vista dogmatico che disciplinare o pastorale.

Non sembra innanzitutto che per sua natura o definizione debba la cresima essere ritardata fino a quell'età.

S. Tomaso nella P. III, q. 72, *a* 8 *al quesito: Se il Sacramento della confermazione si possa conferire a tutti, risponde così: « L'anima, a cui si attribuisce una spirituale nascita e uno spirituale accrescimento, è immortale, e come può nella vecchiaia avere la sua nascita spirituale, così nella gioventù e anche nella puerizia può raggiungere la perfetta età spirituale, perchè le varie età del corpo non pregiudicano l'anima. E perciò il Sacramento della confermazione si può conferire a tutti (citazione del P. Garrigou-Lagrange in « Parvuli », pubblicato in « La Vie Spirituelle » e riportata da Mons. Angiolini in « La Direzione Spirit. nell'età evolutiva » U.T.O.A. - Bologna, p.* 117) ».

Inoltre sembrano ostarvi i Cann. C.J.C. 786 (« *si usus rationis polleat* ») *e* 788 (« *differatur ad septimum circiter aetatis annum, nihilominus etiam antea conferri potest, etc.* »).

Quanto poi agli effetti pratici, questa misura, dove si cercò d'introdurla, in più di un caso si mostrò controproducente. Infatti di fronte all'irremovibile risoluzione dei genitori di non moltiplicare le spese del vestito, ecc., i parroci hanno dovuto riscontrare la dilazione della prima Comunione all'età più avanzata, quando cioè ai fanciulli era consentito di ricevere pure la cresima.

E questo inconveniente sembra peggiore del primo, il ricevere cioè la cresima all'età fissata dal Codice per la Comunione (S. Cann C.J.C. 854 *e* 859).

R. - E' risaputo che la Chiesa ha conferito la Cresima agli infanti fino al sec. XII. Questa consuetudine è tuttora in vigore nella Chiesa orientale. Dunque la ragione addotta che sarebbe bene attendere l'età puberale in cui si sviluppa la crisi e la lotta contro le passioni non è una ragione cogente ed apodittica. La Chiesa infatti ancora attualmente usa due sistemi diversi. Bisogna ripiegare su altre ragioni. Infatti S. Tommaso stesso ci avverte che l'anima nella sua vita spirituale non è legata alla età fisiologica, ma vive vita indipendente. Un infante battezzato può benissimo essere cresimato e ricevere la perfezione di vita spirituale come cristiano raggiungendo la statura dell'adulto e ricevendo già in anticipo le grazie necessarie per la futura lotta. Infatti la Cresima non ha solo per scopo di dotarci di grazie per lottare contro le passioni, ma soprattutto per darci un aumento di vita e una positiva maturazione spirituale. Ecco perchè il grande Pontefice Pio XII, dall'intuito tanto sagace, ha permesso ad alcune categorie di semplici Sacerdoti di amministrare la Cresima ai bambini che si trovano in pericolo certo di morte. Anzi il c. 788 prevedeva già la possibilità di cresimare i bambini se erano in pericolo di morte; però si richiedeva il Ministro autorizzato e quindi praticamente era, da noi, solo il Vescovo.

Stabilire l'età adatta per ricevere i Sacramenti è compito della Chiesa la quale guarda al bene generale ed è mossa da considerazioni pastorali confacienti al momento storico della sua vita. Oggi le disposizioni vigenti circa l'età della Cresima sono ricavate dal Codice e si possono così sintetizzare. Nella Chiesa Latina è proibito amministrare la Cresima a chi non ha l'uso di ragione a meno che si trovi in pericolo di morte (c. 788).

Il Vescovo non può proibire con legge generale che si riceva la Cresima prima della Comunione; anzi logicamente la Cresima, come sviluppo connesso con il battesimo, dovrebbe precedere la Comunione. I due Sacramenti, Cresima e Comunione, non possono essere sempre abbinati perchè procedono con legislazione differente. Infatti per la Comunione si richiede solo l'uso di ragione e la Comunione non viene data a chi non ha l'uso di ragione neppure in punto di morte; mentre per la Cresima, generalmente, si richiede l'età di sette anni e la si deve amministrare in punto di morte anche ai bambini. La prima Comunione poi riveste un carattere di solennità speciale perchè si tratta del primo incontro dell'anima col suo Dio; mentre la Cresima dovrebbe trovare il soggetto cresciuto anche nella cultura e istruzione religiosa adatta all'adulto.

Il Vescovo però non può negare la Cresima a chi non ha raggiunto una data età, per es. dieci o dodici anni. Da quanto si disse si deve concludere che non sono in regola coloro che pretendono di ritardare sistematicamente la Cresima fino all'età in cui il fanciullo viene licenziato dal catechismo parrocchiale. Per evitare l'inconveniente che dopo la Cresima il ragazzo diserti l'istruzione catechistica basterà istruire ed ammonire i genitori da cui dipendono i figli e inculcare loro il grave obbligo dell'educazione della prole che deriva dal diritto naturale. Con questo sistema si otter-

rebbe il deprecato effetto che molti sfuggirebbero alla Cresima per sfuggire all'istruzione. Neppure sono in regola coloro che si appoggiano alle ragioni desunte dall'età evolutiva e vorrebbero ritardare la Cresima alle soglie della pubertà.

La chiesa dice che l'età *conveniente* per la Cresima è circa i sette anni; stiamo alla saggezza della Chiesa che è guidata non solo nella dogmatica, ma anche nell'ascetica e pastorale dallo stesso Spirito Santo.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Indulgenze e confessione quindicinale elemosine per Messe private.

1) *La dottrina insegna che, per acquistare le indulgenze, è sufficiente confessarsi ogni* 15 *giorni: se uno si confessasse ogni* 17 *giorni o più non acquista proprio alcuna indulgenza?*

2) *Pietro sacerdote canta ogni domenica binando la Messa ultima, secondo intenzioni private e ne riceve l'offerta di lire* 500. *Da notare che la deve cantare in detto giorno, per maggior comodità degli offerenti e per l'impossibilità, durante i giorni feriali di avere i cantori. Posto questo, alla fine dell'anno può inviare alla Curia per dette Messe binate, la quota dell'offerta diocesana, fissata in lire* 300 *e tenere le altre* 200 *per cantori e inservienti? ovvero deve inviare tutta intera l'offerta?*

R. al 1°. - *Il Can.* 931 *p.* 3 dice testualmente: « Christi fideles qui solent, nisi legitime impediantur, saltem bis in mense ad sacramentum poenitentiae accedere... possunt omnes indulgentias consequi... exceptis indulgentiis sive jubilaei ordinarii et extraordinarii sive ad instar jubilaei ». Ne deriva che chi si confessa *due volte* al mese in modo abituale è in grado di lucrare tutte le indulgenze. Perciò se si confessa abitualmente nella prima settimana del mese e poi attende per sua comodità, l'ultima settimana dello stesso mese è ancora in regola col canone, anche se tra l'una e l'altra confessione sono intercorsi *circa venti* giorni. Se invece il *de quo* abitualmente si confessa ogni 17 *giorni* facendo una sola confessione mensile non è in regola. Il codice però ammette cause scusanti che possono impedire in via straordinaria la confessione bimensile.

R. al 2°. - Questo Sacerdote *bina*, quindi applica due Messe. E la prima come è applicata? Il richiedente non lo dice. Bisogna tener presente che chi bina può percepire solo uno stipendio; l'altro lo deve destinare secondo le prescrizioni dell'Ordinario che generalmente ha la facoltà di destinare l'offerta delle *Messe binate* per opere pie come il Seminario o per i Sacerdoti bisognosi. E' indifferente inviare al Vescovo o la prima o la seconda applicazione. Quindi il Sacerdote *binante* può benissimo applicare la prima Messa *ad mentem Ordinarii* e la seconda per proprio conto. Quando la prima è applicata per intenzione dei fedeli e la seconda per il popolo trattandosi di parroco, il celebrante può, *a mio giudizio,* in-

viare alla Curia la sola elemosina diocesana perchè delle due Messe binate può scegliere quella che crede se non vi sono prescrizioni in contrario. Quando poi si tratta di Messe di *diritto parrocchiale*, come Messe di sepoltura, di sposi o anche Messe cantate fisse ad ora e giorno, a me sembra che il parroco possa ritenersi ciò che supera la tariffa diocesana. Si dirà: ma allora quando si verifica il caso di dover trasmettere la elemosina *integra* senza deduzioni? Semplicissimo: tutte le volte che le due applicazioni *sono libere* e l'offerta supera la tariffa diocesana. Ecco un caso banale: due offerenti mi offrono mille lire ciascuno per una S. Messa lasciandomi libero di applicarla quando mi fa comodo. Se io le fisso di mio arbitrio alla domenica e le applico ambedue binando; devo trasmettere alla Curia *mille lire* cioè esattamente ciò che corrisponde alla intera elemosina percepita. Nel caso prospettato a me non sembra che la Curia voglia che le sia trasmessa l'intera elemosina di una *Messa cantata* obbligando il celebrante a retribuire i cantori a proprie spese.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Religiosi e dispensa dal magro.

Ad alcuni miei parrocchiani, meravigliati perchè in treno, due religiosi mangiavano di grasso in venerdì, i religiosi stessi risposero che per chi viaggia non esiste la legge dell'astinenza. *Io non l'ho mai letta, in alcun manuale di morale, una disposizione così drastica. Che ne dice il « Perfice Munus »?*

R. - Neppure io conosco *dispense generali* per chi viaggia. Di queste dispense non esiste traccia nel Codice Canonico; nè mi risulta che vi siano rescritti in proposito. Potrebbe trattarsi di una dispensa data dal *Superiore regolare* per i suoi sudditi in base al *can.* 1245 *p.* 3; ma in tal caso non si può chiamare dispensa per *tutti i viaggiatori*. Sarà facile però che chi viaggia abbia una causa sufficiente per ottenere la dispensa o abbia una causa già di per sè scusante.

Facoltà di confessare ai Sacerdoti limitrofi.

Il Concilio Pedemontano (*art.* 246, § 3) *concede ai parroci che si trovano nei confini della Diocesi la facoltà di delegare la giurisdizione per confessare (per modum actus) ai sacerdoti limitrofi vel sibi notis già approvati dal proprio Ordinario per le confessioni dei fedeli utriusque sexus, quando la necessità lo richiedeva.*

Si domanda: *Quel* « vel sibi notis » *del* 246 § 3 *ha senso disgiuntivo di* aut *ovvero copulativo di* et *di modo che il Parroco nel caso potrebbe dare la giurisdizione di confessare i suoi sudditi a qualunque Sacerdote anche extradiocesano qualora essi avessero le condizioni richieste dal Concilio Pedemontano?*

R. - Io propendo per l'interpretazione larga (vedi: Can. ROSSINO, *Il Sacramento del perdono* - pag. 240). Infatti l'articolo vuole solo garantire la probità del Sacerdote estradiocesano e questo si raggiunge bene coll'interpretazione *disgiuntiva* perchè se è *limitrofo*

è facile conoscere la persona attraverso la buona o la cattiva fama che si diffonde come *odore* tutto attorno; anzi è più facile *sentire* il cattivo *odore* che l'odore di santità perchè gli uomini amano diffondere più il male che il bene conosciuto. Se poi si tratta di Sacerdoti *non limitrofi* ecco che la garanzia si ha nel « *sibi notis* ». Quindi in conclusione io direi così: « Ai confinanti si può delegare la giurisdizione anche se non sono conosciuti personalmente. Ai non confinanti si può dare solo se sono personalmente conosciuti ».

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Bilancio addomesticato.

Un beneficio il cui reddito annuo lordo è di qualche milione, attesi gli impegni di gravosi mutui per costruzioni e la forte tassazione della Curia, si riduce a nette L. 200-250.000 annue. In più sono a disposizione del beneficiato le Messe e pochi incerti.

Può in coscienza detto beneficiato addomesticare le cifre del Bilancio Consuntivo al fine di riservarsi quel tanto che gli consenta di vivere onestamente, dovendo pure attendere ad una Chiesa succursale distante alcuni Km. per cui occorre pure un dispendio non indifferente?

Sarebbe poi da sconsigliare o meno detto beneficiato se in quelle cifre addomesticate si riservasse annualmente una certa somma da accantonare per far fronte ad altre eventuali tassazioni della Curia, impegnandosi per testamento a devolvere dopo morte alla competente Autorità quanto ha accantonato?

R. - A me sembra che il Bilancio Consuntivo non possa essere addomesticato e debba invece essere sincero ed oggettivo. Il *de quo* dice di aver fatto spese per costruzioni: va bene. Ma si domanda: era autorizzato o no? Se era autorizzato la Curia avrà richiesto un piano di finanziamento; si stia a quel piano. Se poi non era autorizzato deve far fronte senza impegnare il consuntivo. Neppure non mi sembra lecito riservarsi una *certa somma* (quale??) dai proventi beneficiali perchè il beneficio va amministrato secondo gli ordini dei nostri Superiori e non possiamo sfuggire agli organi di controllo imposti dalla Superiore Autorità.

Il *de quo* si ricordi che non è padrone del beneficio, ma usufruttuario secondo il volere della legge ecclesiastica. Inoltre non sono le opere che ci salvano, ma l'obbedienza.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Diritti e privilegi.

Per quanto le mie poche nozioni di morale mi sembrano esatte, in materia, pure ho deciso di rivolgermi ai competenti data la varietà di opinioni che ho potuto constatare. Si tratta di due questioni:

1) *Se è lecito ed a quali condizioni celebrare matrimoni nelle chiese di religiosi e se i Parroci, a norma del C.J.C., possono proibirlo o comunque negarne il permesso.*

2) *Se è lecito ed a quali condizioni celebrare funerali solenni «presente cadavere» nelle chiese dei religiosi: si noti che noi Redentoristi abbiamo, per comunicazione, lo stesso privilegio dei Regolari* (*c.* 1225).

3) *Il Concilio Siculo ha abrogati tutti i privilegi particolari* (*riguardanti i funerali*): *si intendono con quest'ordine, abrogati anche i privilegi ottenuti dalla S. Sede?*

R. 1. - Il can. 463 *riserva* al Parroco, fra le altre funzioni, quelle accennate dal proponente: «matrimoniis assistere, nuptialem benedictionem impertiri et justa funebria persolvere. Ed il parroco, per esercitarle, ha la chiesa, di cui l'altro can. 216: «Territorium cuiuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales; unicuique autem parti sua *peculiaris ecclesia* cum populo determinato est assignanda».

Son dunque diritti del parroco il benedire le nozze e compiere i funerali giusta le disposizioni in jure espresse; e, come non è lecito offenderli, così il parroco può difenderli con tutti i mezzi legali. Egli però non dimenticherà che compagna della giustizia è la carità: in qualche caso *ragionevole* non dovrà mostrarsi duro per la celebrazione di nozze.

R. 2. - Per i funerali, invece, c'è, per le chiese conventuali, un diritto, riconosciuto dal can. 1216, § 1, e che nessuna autorità inferiore alla pontificia può negare: quello della elezione legalmente fatta da un defunto.

R. 3. - Se il Concilio Provinciale Siculo ha abrogato dei privilegi particolari in materia, certamenti essi dovevano essere degli abusi. Comunque, si ricordi che, ai sensi del can. 291, § 1, tutti gli atti ed i decreti di un Concilio Provinciale vanno all'approvazione della S. C. del Concilio, che, rappresentante della S. Sede, può abrogare anche privilegi da essa concessi.

Mons. Donato Venditti

Di alcuni rapporti tra ordinario locale e religiosi esenti

La fattispecie.

1. - Un Ordinario diocesano invita nella sua diocesi alcuni religiosi educatori a iniziarvi una opera a vantaggio della gioventù: stringe con loro una convenzione, in base alla quale egli avrebbe affidato ad essi la parrocchia locale, li avrebbe aiutati a ottenere i convenienti aiuti del Governo, mentre i Religiosi avrebbero attuato l'opera e avrebbero fornito un sacerdote adatto per l'insegnamento della Religione nel liceo statale, che la Curia si obbligava di retribuire, o far retribuire, convenientemente. Purtroppo i Religiosi non poterono attuare l'opera, per circostanze speciali non a loro attribuibili, se non a distanza di 12 anni. Nel frattempo essi vennero adibiti in altra località per un lavoro parrocchiale ch'essi disimpegnarono a completa soddisfazione della Autorità diocesana.

Non sembra che da parte dei contraenti ci sia stata sempre buona armonia e impegno per osservare integralmente la convenzione. I Religiosi si lamentano che gli oneri, che la diocesi aveva assunto, non sono stati sempre e tutti osservati e che, di fatto, la parrocchia non fu mai loro conferita. Perciò essi hanno spesso, sia pur velatamente, affacciato l'idea che si sarebbero ritirati dalla diocesi. D'altra parte il nuovo Ecc.mo Ordinario, dopo essere ricorso alla Santa Sede perchè i Religiosi fossero obbligati a rimanere sul posto, presenta una serie di lamentele contro il loro modo di fare, che a lui sembra irriguardoso: questi, con la pretesa dell'esenzione dalla giurisdizione e dalla visita dell'Ordinario, si atteggerebbero a indipendenti diminuirebbero, aumenterebbero cambierebbero il personale della loro casa senza previa intesa con l'Ordinario; avrebbero creato delle Associazioni laicali, attraverso le quali eserciterebbero un'attività « pastorale », senza previa intesa con l'Ordinario e al di là del riguardo dovuto all'autorità ecclesiastica locale (parroco); avrebbero iniziato la costruzione di una nuova chiesa, i cui lavori sono stati attualmente interrotti con ingiunzione dell'Ordinario in base all'actio *novi operis nuntiandi*, in quanto la nuova costruzione verrebbe a danneggiare notevolmente la parrocchia.

In Diritto.

2. - Per affermare la loro esistenza i Religiosi in questione, se Regolari, presentino il documento Pontificio che li approva come tali (c. 615); se Religiosi di voti semplici, presentino il documento Apostolico che li dichiara esenti (c. 618 § 1).

Ma qui non interessa il fatto dell'esenzione, bensì l'applicazione di esso.

Una Religione, ottenuto il consenso dell'Ordinario locale per fondare una sua casa in una data diocesi (c. 497 § 1), viene automaticamente a trovarsi in condizioni da raggiungere il fine proprio coi suoi metodi, secondo le proprie Costituzioni approvate; da esercitarvi le *pie opere;* e, se è di natura chiericale (c. 488, 4°), da esplicare il sacro ministero in una chiesa o in un oratorio *domui adnexum* (c. 497 § 2).

Qui non importa se si tratti di Religione esente o non esente, di diritto pontificio o diocesano: il termine *Religio* si prende nel significato più esteso e più comprensivo (cfr. c. 488, 1°).

Il consenso dell'Ordinario locale può essere dato sotto condizione. In tal caso i Religiosi possono non accettare le condizioni imposte e quindi rinunciare alla progettata fondazione sul posto. Se però le accettano, ne rimangono vincolati e debbono osservarle. Ma se il consenso è stato dato *pure et simpliciter,* l'Ordinario del luogo non può più limitare le attività proprie della Religione o il suo fine specifico. Per es. non può l'Ordinario del luogo invitare i Salesiani nella sua diocesi perchè si consacrino esclusivamente alla preghiera e al raccoglimento, vivendo in clausura una vita contemplativa come se fossero Certosini o Camaldolesi. Ma può proibire agli stessi Salesiani che facciano propaganda esterna per la « Medaglia miracolosa » propria dei Lazzaristi, o per l'Associazione dell'Addolorata propria dei Serviti, o per l'Abitino del Carmine proprio dei Carmelitani. Mentre non può proibire che diano vita al così detto Oratorio Festivo, che è uno degli scopi specifici loro, o che facciano sorgere, con sede nella loro chiesa od oratorio, le Associazioni interne o *Compagnie* tra i ragazzi del loro collegio o dell'oratorio festivo, l'Associazione dei Divoti di Maria Ausiliatrice, e le altre associazioni, che sono come mezzi propri (cfr. *pia opera propria* del c. 497 § 2) con cui quei Religiosi si ingegnano di raggiungere il loro fine specifico.

Quali, in pratica, siano queste *Opere proprie* si deve dedurre dal diritto particolare delle singole famiglie religiose. E' più che logico, doveroso che gl'Istituti di perfezione vadano a lavorare in una diocesi senza sfasare la loro fisionomia e senza tradire il loro fine specifico. Ma è altrettanto logico e doveroso che, in mancanza di condizioni apposte dall'Ordinario locale al consenso perchè essi si stabiliscano nella sua diocesi, cioè *in limite fundationis,* come si dice essi se ne vadano se l'Ordinario locale non permetta loro di esplicare tutta la loro attività come appartenenti ad una determinata famiglia religiosa. Nè può l'Ordinario del luogo non riconoscere l'operato del suo predecessore senza mancare alla giustizia e senza venir meno alle più elementari esigenze della stessa urbanità e del rispetto vicendevole.

D'altra parte anche i Religiosi non devono oltrepassare i limiti del loro fine specifico, dandosi ad altre attività, anche buone e di proficuo apostolato, senza previa intesa con l'Ordinario locale, al quale unicamente spetta, salvo il fine specifico della Religione, l'alta direzione di tutto l'apostolato esterno.

3. - Quando una Religione clericale, esente o non esente, si stabilisce legittimamente in un posto, acquista *ipso iure* il diritto di

esercitarvi il Sacro Ministero (celebrare, confessare, dar la Comunione, predicare, ecc.: cfr. cc. 608-609), non solamente per riguardo a quei fedeli di cui al c. 514 i quali frequenterebbero le loro cappelle od oratori semipubblici, ma anche per quei fedeli esterni che frequentano le loro chiese, oratori pubblici e semipubblici. Di qui la necessità, riconosciuta e sancita dal c. 497 § 2, di avere una chiesa o un oratorio pubblico *domui adnexum*. L'espressione *domui adnexum*, che si riferisce tanto alla chiesa (c. 1161) quanto all'oratorio pubblico (c. 1188 § 2), serve evidentemente a indicare che l'edificio sacro non può trovarsi discosto, distante dalla casa religiosa, alla quale deve essere *annesso*, con continuità matematica, non necessariamente alle pareti, ma almeno alla proprietà della casa, *intra* cioè, non *extra septa domus*.

Non si fa questione dell'oratorio semipubblico (c. 1188 § 3), che, di diritto, compete ad ogni comunità religiosa *de licentia Ordinarii* (c. 1192); si badi: non *Ordinarii loci*, ma semplicemente *Ordinarii* (cfr. c. 198 § 1-2), a includere anche gli Ordinari religiosi per gl'Istituti esenti. Nel caso l'Ordinario non contesterà il diritto, ma si renderà conto, prima di accordare il permesso, che esistano le condizioni ambientali perchè il diritto possa essere attuato.

Anche l'alta direzione dell'esercizio del sacro ministero appartiene all'Ordinario del luogo; perciò il c. 497 § 2 porta quell'inciso: *servatis de iure servandis*. All'Ordinario del luogo spetta coordinare le funzioni sacre in modo che la chiesa dei Religiosi non danneggi e non disturbi la chiesa parrocchiale nè sia disturbata da essa. E anche i Religiosi, esenti e non esenti, sono obbligati a stare a tutte le disposizioni di ordine pubblico emanate dall'Ordinario locale. Va da sè che solo l'Ordinario locale conferisce anche ai Religiosi esenti la giurisdizione per ascoltare le confessioni dei fedeli che non appartengono all'Istituto, e la potestà di predicare al popolo cristiano.

Le collette, il suono delle campane, lo stesso orario delle funzioni e mille altre cose possono essere regolamentate dall'Ordinario locale.

4. - Il c. 497 § 2 presenta un'eccezione importante nell'inciso: *salvo praescripto can.* 1116 § 4.

Quale è il valore di questo inciso?

I Religiosi, *antequam tamen ecclesiam vel oratorium publicum in certo ac determinato loco aedificent*, debbono ottenere la *licenza dell'Ordinario del luogo* (c. 1162 § 4).

Anzitutto la *licentia* è qualche cosa di meno del *consensus scriptus*, di cui ai § 1 - 2 dello stesso canone. Essa è definita dai Canonisti come « permissio data a potestatem habente inferiori ut hic sub propria responsabilitate, aliquid faciat, in quo Superioris permissio iure requiritur » Si tratta ordinariamene, di cose per le quali l'inferiore ha un diritto riconosciuto, che la legge, a maggior cautela e allo scopo di evitare abusi, sottopone a una constatazione ufficiale.

E' necessario, allora, che, nel caso, il Superiore, che ha la responsabilità della casa religiosa si premunisca del permesso del-

l'Ordinario del luogo. Questi però, nel darlo, non è più necessario che consulti il Capitolo Cattedrale, il Consiglio diocesano, o il parroco locale; tale consultazione, semmai, poteva avvenire quando si trattava di dare il consenso perchè la casa religiosa venisse eretta, che i Religiosi cioè si stabilissero in quella determinata diocesi (c. 497 § 1). Allora era il tempo di esperire l'*actio cautelaris novi operis nuntiandi* (cc. 1162 §, 3, 1676). Ora quell'*actio* non ha più lo stesso effetto. Del resto, per la disposizione materiale del Codice, il § 3 del c. 1162 si riferisce, logicamente, ai §§ 1-2, ma non al § 4. Se il Codice avesse voluto riferirlo anche al § 4, avrebbe scambiato i numeri, cioè il § 3 sarebbe diventato § 4, e viceversa.

In più, il c. 1162 § 4 deve essere necessariamente messo in rapporto col c. 497 § 2; vale a dire che la nuova chiesa od oratorio pubblico deve essere sempre *domui adnexum.* Perciò il testo legale specifica con molta cura su quale punto la *licentia Ordinarii loci può* esercitarsi: *in certo ac determinato loco.* Si tratterà allora che i Religiosi debbono domandare il permesso (*licentia*) all'Ordinario del luogo in rapporto alla ubicazione della nuova fabbrica, alla sua facciata, alle regole d'arte della costruzione; se debba avere accesso dalla via principale o da una via secondaria; se debba essere costruita a destra o a sinistra dell'edificio — casa religiosa; ecc. Inoltre, l'Ordinario del luogo può, per giusti e ragionevoli motivi, concedere la licenza per un oratorio pubblico e non per una chiesa.

Ciò che però l'Ordinario del luogo non può assolutamente fare senza esorbitare dai suoi poteri, è negare il permesso tanto per la chiesa quanto per l'oratorio pubblico, appoggiarsi per la negativa sul voto del Capitolo, del Consiglio o del parroco locale, che non dovrebbe ne potrebbe chiedere, o imporre che la chiesa o l'oratorio da costruire siano materialmente staccati dalla casa religiosa o dalla proprietà immobiliare ad essa pertinente e ad essa contingente. Sarebbe poi un vero abuso di autorità se l'Ordinario del luogo, a cui i Religiosi nella forma dovuta abbiano chiesto il permesso necessario, facesse a un certo punto fermare i lavori di costruzione erroneamente servendosi dell'*actio cautelaris novi operis nutiandi*, la quale non può aver luogo nel caso in esame.

5 - Si tengano presenti, per la buona armonia, tre principi fondamentali:

1) Tutto l'apostolato esterno deve essere diretto e ordinato dal Vescovo locale, il quale, peraltro, non potrà non rispettare il fine specifico dei Religiosi, i mezzi propri che conducono all'attuazione del fine, la natura e la fisionomia di quei Religiosi. A lui farà capo il coordinamento di tutte le attività del clero diocesano, cioè che lavora nella diocesi e che si distingue in secolare e religioso. Egli vigila anche sulle attività proprie della Religione, sulla stessa vita religiosa; per quanto non sia autorizzato a intervenire come superiore, soprattutto quando si tratta di Religiosi esenti, può sempre far sentire la sua voce di pastore e il suo cuore di padre. Nei casi

più gravi egli richiami l'attenzione dei Superiori competenti o della Santa Sede.

2) Tutto ciò che si riferisce all'ordinamento interno di una comunità di Religiosi, massime se questa è di diritto pontificio o addirittura esente, non appartiene più all'Ordinario locale, ma è di competenza incontrovertibile dei Superiori interni (cfr. c. 618 § 2). Ad essi, quindi, spetta stabilire quali e quante persone debbano far parte di una comunità, a meno che tale comunità non sia stabilita in territorio missionario, che dipenda cioè dala S.C. di Propaganda Fide, o, eccezionalmente, dalla S.C. Orientale (cfr. cc. 295-296). Solo in quest'ultimo caso l'Ordinario del luogo controlla il movimento del personale religioso in quanto missionario, cioè addetto in modo prevalente alle attività di evangelizzazione o di governo pastorale dei fedeli. Bisogna tener presente che nella Chiesa di Dio ci sono e in concreto ci possono essere due ordinamenti, distinti e indipendenti, di cui uno fa capo al Vescovo direttamente e l'altro fa capo al Superiore religioso che, negl'Istituti esenti, è pure Ordinario. L'ordinamento diocesano è primario, ma circoscritto da limiti territoriali invalicabili; l'ordinamento religioso invece è secondario e suppletivo, in certo modo subordinato al primo, ma ha carattere di universalità e perciò sorpassa i limiti territoriali di una diocesi. Questi due ordinamenti si uniscono al vertice, non nella persona del Vescovo locale, ma nella persona del Rappresentante della Santa Sede e quindi del Papa stesso.

3) La prassi ordinaria degli Organi Amministrativi della Santa Sede, e soprattutto della Sacra Congregazione dei Religiosi in subiecta materia, è che, come i Religiosi non possono stabilirsi in una determinata diocesi senza il beneplacito dell'Ordinario locale, così non possono ritirarsi da un determinato territorio senza il beneplacito dello stesso Ordinario, anche se i motivi per abbandonare un posto di lavoro non manchino. La ragione è che i Religiosi sono sempre al servizio della Chiesa, delle anime. E spesso il loro abbandono del posto di lavoro si risolve in un grave danno dell'attività pastorale generica e specifica. Gli eventuali conflitti in materia si sottopongono al giudizio insindacabile della Santa Sede.

Il Fatto.

6 - Vista così, sommariamente, la questione di diritto, veniamo alle lamentele dei Religiosi contro l'Ordinario locale, alle accuse dell'Ordinario contro i Religiosi, e, finalmente, alle conclusioni che l'Ordinario vorrebbe trarne.

Anzitutto, sembra che i Religiosi si mostrino contenti per il fatto della mancata totale applicazione della convenzione da loro stipulata con l'Ordinario locale.

Non conosciamo i termini precisi di detta convenzione. Comunque, in linea generale possiamo sempre dire che ogni convenzione non mantenuta da una delle parti contraenti dà diritto all'altra parte di dichiararsi sciolta dagli obblighi per la stessa con-

venzione assunti. Non possiamo e non vogliamo esprimere un giudizio sulla gravità o meno della colpevolezza di ciascuna delle parti; ma, francamente, non possiamo giustificare la condotta di chi, essendo in difetto, porta un solo lato della controversia alla Santa Sede perchè l'altra parte, necessariamente subordinata, ceda al sopruso e sia obbligata ad accettare un cambiamento non previsto nella convenzione e quindi arbitrariamente imposto.

Le pretese « esorbitanze » dei Religiosi nel caso se possono essere oggetto di critica nel modo, non possono per nulla venir intaccate quanto alla sostanza. L'Ordinario del luogo, chiamando quei Religiosi *incondizionatamente* a lavorare nella sua diocesi, ha dovuto riceverli così come sono, non come egli li avrebbe voluti: coi loro metodi di educazione anche se non condivisi da lui, con le loro Associazioni laicali proprie, con tutto il bagaglio delle loro particolari esperienze educative e pastorali. E stipulando con loro una convenzione, si è messo sullo stesso piano di essi, obbligandosi a osservarla integralmente. Allo stesso modo il parroco, che chiama una comunità di Suore perchè vengano a lavorare nella sua parrocchia, non può imporre ad esse le sue vedute che non collimino con la formazione e l'attrezzamento tecnico delle medesime. Le Suore, insomma, faranno il bene secondo il loro metodo, non secondo le vedute particolari del parroco che le ha chiamate.

E' certo irriguardoso verso la persona dell'Ordinario locale che quei Religiosi, ad ogni lieve richiamo, gli gettino in faccia la loro esenzione. Ma questo riguarda il modo, non la sostanza della controversia. Che se quei Religiosi pensano a ritirarsi in buon ordine dalla diocesi perchè questa non è stata ai primi patti, fornendo ad essi un edificio adatto per stabilire le loro opere, l'Ordinario locale non ha diritto di imporre ad essi autoritativamente di restare, ciò non ostante e in condizioni di inferiorità. Come, per altro, l'Ordinario locale non ha diritto di negare a quei Religiosi quanto il Codice stesso loro concede; lo facesse, quei Religiosi sarebbero liberi di andarsene.

7 - I Religiosi, per il fatto che vantino la loro esenzione, non prendono un atteggiamento indipendente di fronte all'Autorità diocesana. Si potrà trattare, a volte, di equivoci facilmente chiaribili, di incomprensioni mutue che creano un'atmosfera difficile, di mancanza di tatto dovuta alle persone, non alla istituzione.

La destinazione del personale, la sua diminuzione nel numero e nella qualità dei soggetti, il suo aumento, il cambiamento dei soggeti dipendono unicamente dai Superiori interni, i quali, semmai, a titolo puramente di urbanità e di deferenza, possono comunicare all'Ordinario del luogo tali innovazioni; ma non sono obbligati a farlo, almeno nei territori di diritto comune.

Le Associazioni proprie di quella particolare Famiglia religiosa sono mezzi, che la Chiesa riconosce, coi quali i Religiosi tendono a rendere più efficace il loro sistema educativo e a propagandare il loro spirito, irradiando attorno a loro l'apostolato specifico cui essi si dedicano. Sono cioè strumenti preziosissimi di lavoro che

non si possono assoggettare al beneplacito degli Ordinari locali senza distruggere l'efficacia. Sarebbe lo stesso se l'Ordinario del luogo pretendesse di rivedere e adattare alla sua diocesi le Costituzioni e gli Ordinamenti propri di una Istituzione religiosa già approvata dalla Chiesa.

L'Ordinario del luogo deve vigilare, semmai, perchè non si passino i limiti; ma non può e non deve proibire una cosa che la Santa Sede riconosce come propri della particolare Religione. Una questione di principio avrebbe dovuto essere avanzata dall'Ordinario del luogo quando, col suo consenso, quei Religiosi si sono stabiliti nella sua diocesi, non ora.

Del resto le Associazioni proprie delle varie Famiglie religiose ripetono la loro approvazione direttamente dal Papa (c. 686 § 2) ed è superfluo far osservare che esse sono state pure incluse nel consenso che l'Ordinario locale ha dato per l'erezione canonica di una casa religiosa nella diocesi (c. 686 § 3). Se i Religiosi danno una interpretazione troppo estensiva per quanto si riferisce alle attività proprie delle loro Associazioni, l'Ordinario del luogo può richiamarli all'osservanza degli Statuti rispettivi; ma non può, per questo, ritirare il consenso già dato alla istituzione sul posto di quelle Associazioni in base al c. 686 § 3.

Le sottoscrizioni, le cassette per la raccolta di offerte per la erigenda chiesa od oratorio pubblico non rientrano nell'ambito della questua propriamente detta, come non ci rientrano le così dette serate di beneficenza, fiere, recite, conferenze. Perciò sfuggono al controllo dell'Ordinario locale, il quale potrà solo vigilare perchè non si violino le norme d'ordine pubblico, della Morale e della disciplina della Chiesa. Nessun Ordinario ha mai proibito che i Religiosi, per le loro opere, facciano appello a determinate persone, senza per questo chiedere l'elemosina di porta in porta. Si noti però che una chiesa, costruita con le elemosine raccolte sul posto, resta in qualche modo vincolata, e in un domani in cui, per forza maggiore, i Religiosi volessero o si vedessero costretti a sloggiare, potrebbero nascere eleganti controversie sul vero proprietario della chiesa.

8 - Suppongo che quei Religiosi avranno pensato di chiedere tempestivamente la *licentia* dell'Ordinario del luogo prima di mettersi a costruire l'oratorio pubblico, già loro fondamentalmente consentito e garantito dal c. 497 § 2). Avranno sottoposto a lui il progetto completo della nuova costruzione: disegno, ubicazione, facciata, arte, ecc.. Se non lo avessero fatto, anche nel caso che, riveduto l'errore commesso, abbiano in seguito ottemperato al precetto del c. 1162 § 4, l'Ordinario del luogo ha usato del suo diritto facendo interrompere i lavori di costruzione, iniziati prima di aver ottenuto la sua *licentia,* con *l'actio cautelaris novi operis nuntiandi,* in quanto spetta effettivamente a lui verificare se il progetto rispetti le regole dell'arte sacra, e decidere se concedere la costruzione di una chiesa o di un oratorio pubblico, in quale lato della proprietà dei Religiosi debba sorgere il nuovo edificio, verso quale

via debba avere l'adito, quale facciata debba avere, e altre simili modalità (c. 1162 § 4). Avvenuta la verifica e concessa la *licentia*, l'Ordinario deve togliere la cautela imposta e obbligare i Religiosi a fare le modifiche contenute nel documento di *licentia*.

Se invece i Religiosi avessero, in realtà, sottoposto i piani della nuova costruzione all'esame dell'Ordinario e della speciale Commissione diocesana di arte sacra, e avessero chiesto tempestivamente la *licentia*, l'Ordinario locale non può più lamentarsi. Può però concedere il minimo e non il massimo, permettere cioè l'oratorio pubblico e non la chiesa, come può obbligare i Religiosi a modificare i piani, secondo i principi suesposti.

Ma è perfettamente fuori del suo diritto imporre l'*actio cautelaris* per fermare i lavori sulla base del c. 1162 § 3, come se si trattasse di una costruzione completamente nuova, il cui permesso non rientrasse nell'ambito del c. 497 § 2. E' stata, dunque, una svista da parte sua che egli abbia chiesto il parere del parroco locale e del Consiglio diocesano, per poter appoggiare la sua negativa a qualche sostegno. In nessun canone, in nessuna disposizione di legge si trova una prescrizione che richieda un tal modo di agire dell'Ordinario del luogo prima di concedere la *licentia* di cui al c. 1162 § 4. E sarebbe un abuso di autorità prolungare il fermo dei lavori, già illegale e ingiustificabile sulla base del c. 1162 § 3, ma giustificabile se condizionato al c. 1162 § 4, fino a quando, verificata la regolarità del progetto e imposte le condizioni di cui sopra, venga concesa la *licentia* richiesta. Difatti l'ordine di sospendere i lavori è contrario allo spirito e alla lettera del Codice di Diritto Canonico (cc. 497 § 2, 1162 §4), come sopra dimostrato.

9. - Le conclusioni, a cui l'Ordinario della fattispecie vorrebbe giungere, sono evidentemente, in linea di diritto, da respingersi in blocco come esorbitanti, sia per quel che dicono sia per quel che vogliono dire.

Se i Religiosi si trovano nella diocesi in base ad una convenzione stipulata con l'Ordinario, essi vi rimarranno fino a che la convenzione stessa è osservata. Nel caso che, nella pratica, essa si fosse dimostrata inefficiente, la si può modificare col consenso di ambe le parti. Ma per questo i Religiosi non debbono perdere la loro fisionomia, nè tradire il loro fine specifico. Perciò rimarranno in diocesi come membri di quella particolare forma di vita religiosa, con le loro attività specifiche, coi loro metodi.

E' naturale però che non tutte le loro attività possono essere messe in atto contemporaneamente fin dal primo momento del loro arrivo in diocesi. Il loro apostolato specifico potrà svilupparsi a poco a poco, man mano che le condizioni ambientali, personali ed economiche lo consentano. Solo per le iniziative nuove che esulino dalla loro specifica natura essi hanno bisogno di un ulteriore consenso dell'Ordinario, o per cambiamenti radicali delle tavole di fondazione (c. 497 § § 3-4). Per un senso di urbanità conviene che essi avvertano l'Ordinario del luogo man mano che i tempi sono maturi per attuare una iniziativa che è insita nella natura del loro Isti-

tuto; ma è fuor di luogo pretendere che questa iniziativa sia passata al vaglio degli organi diocesani, dopo aver dimostrato che essa fa parte, di diritto e di fatto, del patrimonio di famiglia.

In nessun modo si può giustificare il ricorso all'*actio novi operis nuntiandi* per intralciare la costruzione di un edificio di culto previsto e concesso dal Diritto Canonico, tranne il caso in cui i Religiosi non avessero chiesto la *licentia* o non si fossero attenuti alle giuste condizioni in essa contenute.

Sac. AGOSTINO PUGLIESE
Aiutante di Studio della S.C. dei Religiosi

Error communis refugium in qualibet difficultate?

Con questo titolo il M. Rev. P. Dr. L. Bender, o.p., prendendo le mosse da un articolo del P. Boschi S.J., pubblicato da *Perfice Munus!* (1958, n. 12, pag. 695), espone su *Palestra del Clero* (15 marzo 1960, pag. 342), un'interpretazione del Can. 209 del C.J.C., circa l'errore comune, che a noi pare, quanto meno, un po' severa.

Nell'abituale seduta collegiale per il caso di morale, vertendo il tema su questo stesso argomento, il sottoscritto risolveva, non è molto, la questione di principio nel modo che segue.

1. Chi scientemente e maliziosamente si pone nelle condizioni dell'errore comune, senza dubbio pecca mortalmente.

2. Chi, trovandosi nelle condizioni dell'errore comune, risponde alla legittima richiesta del sacramento della confessione (e anche del matrimonio), non solo non pecca, ma compie un atto di virtù sacerdotale.

3. Il senso del Can. 209 del C.J.C., pare debba essere il seguente: nel caso dell'errore comune, il Legislatore, cioè il Papa, e quindi la Chiesa, intende dare la giurisdizione al sacerdote che ne fa difetto, non per utilità del sacerdote stesso, ma per il bene delle anime che a lui ricorrono, nel caso concreto e attuale. Giurisdizione concessa non *per modum habitus* ma *per modum actus*, però non *una tantum* bensì *toties quoties* si rinnovi il caso.

4. La tendenza che si rileva, di una sempre più larga interpretazione del canone 209 C.J.C., pare doversi al fatto che, similmente all'Eucaristia, la Chiesa voglia facilitare sempre più l'uso dei sacramenti (nel caso, il matrimonio e la confessione) a un'umanità le cui caratteristiche, legittime o patologiche che siano, trovano assai utile di potere accedere alle fonti della grazia alla prima occasione, comunemente fuggevole e probabilmente decisiva per la salute eterna, comunque un'occasione pratica e buona per mettersi a posto.

5. Ciò non esclude che il can. 209 voglia intervenire anche per quei casi in cui il sacerdote si avvale illegittimamente dell'errore comune, onde i fedeli non siano vittime inconsapevoli dell'invalidità del sacramento.

Però questo sarebbe il senso secondario del canone 209, mentre quello principale pare essere l'altro, più consono allo spirito della Legge che è fatta per la salvezza e non per la perdizione delle anime.

P. GIACINTO SCALTRITI O.P.

Sul matrimonio rato e consumato

Su questo argomento sono apparsi due quesiti in *Perfice Munus* nei nn. 3 e 6 del 1960. Un abbonato chiede perchè il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto neppure dalla professione religiosa. Forse perchè la consumazione aggiunge qualche cosa?

Rispondendo Mons. Venditti comincia col rilevare che la consumazione fa passare il M. dall'*in fieri* all'*in facto esse*; poi col far notare che con essa e per essa i due coniugi *fiunt una caro*; il vincolo viene più stretto e rappresenta bene l'unione stabile di Cristo colla sua Chiesa.

Ad un altro abbonato che vorrebbe trovare la ragione dell'impossibilità di scioglimento nel fatto che qui si avrebbe la violazione d'un diritto acquisito, perchè, dice, « se il M. è consumato, si potrebbe violare il diritto dell'altro coniuge o dell'eventuale figliuolanza », il medesimo solutore risponde: « Chi contrae canonicamente deve sapere che il suo matrimonio prima d'essere consumato, potrebbe essere sciolto per un fine superiore... Quindi egli contrae a questa condizione; se la condizione si realizza, egli non potrà lamentarsi di ingiustizia ».

Parole giuste, ma mi sembra che non attingano la ragione per cui il caso fu proposto. La domanda era questa: Come mai la Chiesa può rescindere un M. quando questo è puramente rato? lasciando sottinteso: ... mentre non lo può quando è rato e consumato?

La ragione bisogna cercarla altrove ed il solutore stesso vi ha accennato rispondendo al primo quesito; sul quale, giacchè è lì il nocciolo della questione, vorremmo fermarci per approfondire alquanto i concetti.

Vorrei subito notare una cosa. Il solutore in *limine* osserva che la consumazione fa passare il M. dall'*in fieri* all'*in facto esse*. Con questo sembra voler identificare il M. rato nell'*in fieri*, e nell'*in facto esse* il M. rato e consumato. Dalle definizioni che di essi danno gli AA. non sembra si possa giungere a questa conclusione. Infatti essi chiamano M. *in fieri* lo stesso consenso, quello che è la causa del contratto matrimoniale, mentre chiamano M. *in facto esse* formaliter ipsam coniunctionem, seu ipsum vinculum contractum inductum » (Vermeersch), il sacro vincolo coniugale, il matri-

monio insomma. C'entra la consummatio? Senza dubbio, ma non come elemento determinante, discriminativo dei due aspetti del M. Così almeno a me appare dall'esame delle definizioni date dagli AA.

Venendo ora alla sostanza della questione, ci domandiamo: Qual'è la vera ed esauriente ragione per cui la Chiesa non può sciogliere un M. rato e consumato?

Il Matrimonio — qualunque matrimonio — per sua stessa natura è indissolubile (non occorre spiegarlo), ma il M. cristiano ottiene maggior firmitas dalla sacramentalità. Il detto di Cristo: *Quod Deus coniunxit, homo non separet,* se vale per tutti i M. vale molto di più per il M. cristiano. Vero è che anche questo — se solamente rato — può subire eccezioni, come sappiamo, ma non subisce invece eccezione alcuna il M. rato e consumato. Quale la ragione di questa differenza? Ce la dà Pio XI nella « Casti connubii »: Una tale facoltà non potrà mai cadere per nessun motivo nel M. cristiano rato e consumato. In questo infatti, come il nodo coniugale ottiene la sua perfezione, così risplende per volontà di Dio la massima fermezza e indissolubilità, tale da non potersi rallentare per nessuna autorità umana. Che se vogliamo investigare con riverenza l'*intima ragione* di questa volontà divina, facilmente la troveremo in quella mistica significazione del matrimono cristiano, che si verifica con piena perfezione nel matrimonio consumato tra fedeli. Il matrimonio dei cristiani infatti, secondo la testimonianza dell'Apostolo nella sua lettera agli Efesini, rappresenta quell'unione perfettissima che corre fra Cristo e la Chiesa: « questo Sacramento è grande; io, però parlo riguardo a Cristo e alla Chiesa »; la quale unione per nessuna separazione non potrà mai sciogliersi, finchè vivrà Cristo, e la Chiesa per lui ».

Ecco la ragione di questa assoluta e perfetta *firmitas*: la significazione mistica, che è piena e completa in actu secundo, ossia nella consumazione, come s'è detto. « Modus significandi, (unionem Christi cum Ecclesia), dice il LERCHER, in eo est ut M. christianum consummatum *perfecto modo* unionem Christi cum Ecclesia per carnem assumptam factam (i. e. unionem physicam vel hypostaticam, non vero solum unionem spiritualem gratia factam) representet, quatenus nempe coniuges consummatione perfectius una caro fiunt quam per solum contractum '.

Dunque il modo più perfetto della significazione mistica, ossia dell'unione di Cristo con la Chiesa si ha non solo per l'unione spirituale mediante la grazia, ma anche e specialmente per unionem Verbi cum Humanitate Christi. « Dictum est, ... quod duplex est Filii Dei cum natura umana unio: physica una, spiritualis altera: una quae attenditur secundum tractionem assumptae humanitatis ad esse personale Verbi, altera quae attenditur secundum communionem charitatis et gratiae a Christo capite in Ecclesiae corpus redundantis. Prior est absolute indissolubilis, quia quod Verbum assumpsit, nunquam dimisit aut dimittet. Posterior, si cum singulis seorsum Ecclesiae membris consideretur, nam est omni ex parte indissolubilis donec in gloria terminetur. Si autem cum Ecclesia universa, est indissolubilis quidem, sed ideo quia fundatur in prima » (BILLOT, *De Ecclesiae Sacramentis*).

Ecco perchè il M. rato e consumato non può essere sciolto in nessuna maniera.

Ma, chiedeva il proponente, la consumazione aggiunge qualcosa?

Implicitamente a ciò si è già risposto con quanto si è detto sopra. Aggiunge il BILLOT: « Vinculum coniugale nondum representat in actu physicam unionem Verbi cum carne antequam coniuges reipsa effecti sint una caro per matrimonii consummationem: ... Copula efficere potest et reipsa efficit ut significatio huius sacri signi incipiat se extendere ad aliquid ad quod sese non se extenderat prius, nisi tantum potentialiter et in actu primo. ... Copula facit ut titulus praeexistens firmetur in suo esse, quatenus matrimoniale foedus eam nunc habet ampliationem significationis sacrae, cui iam absolute repugnat omnis vinculi dissolutio ».

Spero con questo d'aver dissipato i dubbi dalla mente dei proponenti sulla questione in oggetto.

Dott. D. GIUSEPPE ANGIOLINI

Questioni proposte

Nel campo delle precedenze.

« Mi rivolgo a « Perfice » perchè voglia chiarire i seguenti quesiti:

1) *Quando ci sono accompagnamenti funebri a cui partecipa clero secolare e regolare, qual'è il posto del parroco religioso?*

2) *Quando i funerali si celebrano nella parrocchia « regolare » la stola va indossata dal parroco « regolare » o dal Vicario del Capitolo?*

Si fa notare che qui il Capitolo non ha obbligo di coro, non esiste recita comune del Divino Ufficio, ma è semplicemente un titolo onorifico con facoltà di poter indossare la mozzetta. Esiste per tradizione, ma non ha un riconoscimento canonico da parte del Vescovo.

3) *Quando partecipa ai funerali anche il Vicario Foraneo, la stola da chi deve essere indossata?*

R. - La risposta è nel Rituale Romano (Tit. VI cap. 3 Exsequandum ordo): « Parochus, indutus superpelliceo et stola nigra... Clerico praeferente cruce, ad domum defuncti una cum aliis procedit... Mox ordinatur processio, praecedentibus laicorum confraternitatibus, si adsint; tum sequitur Clerus regularis et saecularis per ordinem, binique procedunt praelata cruce, devote psalmos... decantantantes, *Parocho praecedente feretrum* ». Il Codice D.C. col can. 1230 nulla ha inteso mutare in materia liturgica (can. 2).

2) Scrive il Vito a pag. 44 delle sue *Note canoniche sulla precedenza*: « Il Vicario parrocchiale del Capitolo cattedrale ha la precedenza su tutti gli altri parroci o vicari; infatti il Vicario par-

rocchiale del Capitolo è un vero parroco; rappresentando la chiesa digniore ha la precedenza su tutti gli altri parroci ». Ma, naturalmente, deve trattarsi di vero Capitolo, che procede collegialiter. Se i canonici intervengono come sacerdoti, non possono portare insegne; e il parroco, secolare o regolare nella propria chiesa ha la precedenza su *tutti i sacerdoti.*

3) La stola deve essere indossata dal parroco. Il Vicario Foraneo non ha precedenza nelle funzioni liturgiche (can. 2).

Binazione Messa.

Il Superiore di un convento di questa città ha la facoltà dal Vescovo di far binare la Messa nei giorni festivi. Di questa facoltà egli si serve anche per mandare la Messa-binata ad una Casa di Suore di vita attiva. Le Suore sono soltanto 6. Quando arriva il Sacerdote, le dette Suore, hanno già soddisfatto al precetto della Chiesa in una pubblica cappella. Per costituzioni però, nei giorni festivi, hanno l'obbligo di ascoltare due *Messe.*

Si domanda: è questo in conformità al D. C. can. 806 § 2?

R. - A mente del can. 806 § 2, la binazione è concessa dall'Ordinario, acchè — per deficienza di sacerdoti — non manchi, nei dì festivi di doppio precetto, la S. Messa ad una *notevole* parte di fedeli. Molto si è discusso su questa *parte*; alcuni l'hanno ridotta sino a 20-30. Ma certo non siamo proprio al caso delle 6 Suore. Se queste non potranno industriarsi ad avere la seconda Messa, come hanno fatto per la prima, chiederanno dispensa dall'obbligo costituzionale.

Mons. DONATO VENDITTI

Esecutore testamentario di pii legati.

D. Carlo X, parroco, per evitare tra i suoi parenti dissapori e rivalità, nomina con testamento olografo — conservato nella sua cassaforte — erede ed insieme esecutore testamentario il confratello y, che gode la sua fiducia, mettendo questi ed i familiari al corrente della cosa.

Essendo, a seguito di violenta ed improvvisa infermità, deceduto, il sacerdote Y viene chiamato dal coadiutore e dalla cameriera, che gli consegnano le chiavi della cassaforte e degli altri armadi.

L'esecutore, sospettando chè vi fossero nel testamento disposizioni di carattere urgente, da tenerne conto subito, con le dovute cautele, presenti il coadiutore, le sorelle del defunto e la cameriera, mette mano alle carte del parroco defunto, al testamento, ai valori, facendo un diligentie inventario di tutto e richiedendo la sottoscrizione dei presenti. Taluni armadi chiude con sigilli, e mette al sicuro i registri dell'Archivio.

Rapidamente soddisfa anche ai pii Legati (numerosi), con denaro che ricava, estinguendo Libretti bancari, e, dentro pochi giorni, ha esaurito il pietoso e delicato incarico.

Presentatosi all'Ordinario Diocesano (già messo al corrente del suo mandato dal sacerdote coadiutore del parroco defunto) per ren-

dere conto di quanto aveva fatto, e particolarmente dei Legati pii soddisfatti ed offrirne le prove, si sente muovere un rimprovero, per non essere, subito dopo il decesso del parroco D. Carlo, andato da Lui e ricevere il mandato da Lui *di soddisfare ai Legati: a prova che le sue osservazioni erano giustificate, l'Ordinario citava i Canoni* 1515 *e* 1516.

Il sacerdote Y si scusa, dichiarando, in buona fede, di aver seguito consigli letti in trattati di Pratica Pastorale e cita i nomi e le pagine dei testi; ma l'Ordinario non cambia la sua opinione.

Ora il sac. Y domanda:

1) *Ha egli veramente errato trascurando di recarsi subito dall'Ordinario?*

2) *E' l'Ordinario che deve incaricare il sacerdote esecutore testamentario ed erede di soddisfare ai Legati pii? Anche se essi constano solo di beni mobili e pie elargizioni? Potrebbe il Vescovo negare la fiducia al medesimo sacerdote? Ed in questo caso non vi sarebbe conflitto di diritti?*

3) *Poteva il sac. Y mettere mano alle carte personali del confratello defunto, anche senza aspettare il rappresentante del Vescovo?*

4) *Può il rappresentante dell'Ordinario chiudere i cassetti e gli armadi del de cuius e portarsi via le chiavi, senza dar modo all'esecutore di trascegliere le carte, privatamente, cioè senza la presenza di terzi?*

5) *Quali doveri impongono veramente e senza dubbi i Canoni citati dall'Ordinario del def. D. Carlo?*

6) *Che cosa dovrebbe fare un sacerdote esecutore testamentario appena sappia che è deceduto il confratello che gli ha affidato tale incarico?*

7) *Può l'Ordinario inibire al sacerdote esecutore testamentario di entrare nella canonica del de cuius defunto, senza che sia presente il suo rappresentante?*

Esecuzione di pie volontà.

R. ad 1) Copio dal CAVIGLIOLI (*Manuale di D.C.*, pag. 141): « Il *chierico* o il religioso, che riceve — in veste di intermediario — le pie volontà dei fedeli per l'esecuzione, *deve* comunicarle all'Ordinario, indicargli i beni che detiene e gli oneri *sub modo* annessi ». Anche « un religioso, per le fiducie a lui trasmesse a vantaggio delle chiese del luogo o della diocesi o a pro degli abitanti o delle pie cause, deve far capo all'Ordinario del luogo. Il collocamento sicuro della fiducia e l'adempimento dei pesi sono affidati alla *vigilanza* dell'Ordinario. Il diritto *particolare* può imporre in aggiunta che, per maggior sicurezza, la liberalità sia consegnata all'Ordinario stesso ». Quindi il sac. ha errato, certo, in buona fede.

2) L'incarico è dato dal testatore al suo esecutore testamentario ed erede. Ma l'Ordinario — come sopra detto — ha, a sua volta, l'incarico dal Diritto di vigilare ed anche un po' di guidare l'esecutore testamentario ed erede, acchè esegua fedelmente i pii legati — qualunque sia la loro natura — secondo le espresse pie volontà.

Notisi al § 3 del can. 1515, quanto la Chiesa tiene ad un tale controllo per la quiete dei fedeli: controllo d'altra parte, che non deve ritenersi come una mancanza di fiducia, ma piuttosto quale timore che non si erri. « Ubi homines, errores » scrisse Tacito.

3) In concordanza col citato controllo e alla necessaria tranquillità dei fedeli, nonchè ad evitare ogni sospetto dei maligni ed a mostrar ossequio al Vescovo, il sac. y avrebbe dovuto aspettare il di lui rappresentante. Il quale, d'altra parte, non avrebbe dovuto mettere mano alle carte personali del defunto Confratello.

4) Non posso giudicare il caso particolare. Dico, in linea generale, che, se il rappresentante del Vescovo non aveva fiducia, non poteva certo — a scapito del suo controllo — permettere che si facesse in sua assenza il voluto spoglio (spoglio che non doveva, d'altronde, arrivare alle carte personali del defunto, ma limitarsi ai *legati*). Senza portar via le chiavi, non avrebbe, poi, potuto il rappresentante del Vescovo assicurarsi, in modo un po' più delicato, che gli armadi e le cassette non sarebbero stati aperti durante la sua assenza?

5) E' stato già detto. Compendiamo così: il Vescovo potrà essere esecutore testamentario, solo se a questo ufficio è designato dal testatore, o se manca un designato ad eseguire i pii legati, o il designato mancasse per negligenza all'esecuzione. In altri casi, non sarà che un *ausiliare* del vero e formale esecutore testamentario, sempre in ordine alle pie volontà; in altre parole, deve vigilare, controllare e alle volte anche guidare, acchè tali pie volontà siano fedelmente eseguite.

6) Anche questo è stato detto, nel caso che il defunto gli ha commesso l'esecuzione di pii legati: cerziorare di tutto l'Ordinario e procedere di intesa con lui.

7) Certo, se prima non si fa lo spoglio, in presenza di tutti gli interessati, di ciò che è della Chiesa e di ciò che è privato.

Mons. DONATO VENDITTI

A precisione di legittimazione.

A pag. 226 *Mons. Venditti dà una soluzione a un caso proposto e al n.* 2 *porta una spiegazione che non si può assolutamente accettare.*

Nella fattispecie del caso la legittimazione della prole avvenne, a quanto pare, non per il can. 1116 *ma per il can.* 1051: *i genitori non erano « habiles ad matrimonium » nè tempore conceptionis nè tempore praegnationis aut nativitatis.*

R. - Giusta l'osservazione. Io, per troppo badare al fine primario cui mirava il caso (la legittimazione), badai poco alla via su cui era lo scoglio dell'impedimento della cognazione spirituale. Oh, se vedesse il proponente in quale turbinio si trova alle volte la mente. Per questo abbiamo i correttori. E grazie a loro.

Mons. DONATO VENDITTI

Legato di cosa venduta.

Tizio, sposato senza prole, possiede vari immobili, fra cui una casa. Fa testamento nel 1956, *erede universale la moglie,* la casa alla Chiesa Parr. di X, *con l'usufrutto alla moglie vita natural durante.*

Il 15 *agosto* 1959 *vende la casa a Caio per l'equo prezzo di L.* 5.000.000; *fa una scrittura privata col compratore Caio stabilendo: L.* 1.000.000 *alla firma della scrittura, L.* 2.000.00 *alla stipulazione dell'atto notarile (da farsi entro il* 31-12-59 *alla data che crederà il compratore con preavviso di* 15 *giorni), L.* 2.000.000 *entro il* 31-12-61. *Il possesso della casa è fissato per l'*11-11-59.

Il 20 *agosto* '59 *Tizio è colto da paralisi, impossibilitato a firmare l'atto e in condizione di non intendere nè volere.*

Caio, in seguito a ciò, fa registrare la scrittura privata il 4-9-59. *Come si dovrà comportare il compratore per perfezionare l'atto di compra-vendita? Chi firmerà quale venditore? E più che tutto la Chiesa Parr. di X eredita se non la casa, almeno il diritto alla parte che è ancora disponibile del prezzo che è ancora a mani del compratore, che lo verserebbe alle scadenze fissate?*

R. - Veramente questo caso dovrebbe essere sottoposto ad un consulente legale perchè è di sua competenza. A me sembra però di poter rispondere che in caso di incapacità del venditore si deve ricorrere al tribunale per avere sentenza di *interdizione* o almeno di *inabilitazione.* La causa può essere promossa dal coniuge o dai parenti od affini. Avrà quindi luogo la *tutela* o la curatela e si continua la pratica della vendita col consenso degli aventi causa.

In quanto alla Chiesa parrocchiale di X io non vedo come possa ancora avanzare diritto; infatti il testamento vale solo alla morte del testatore; ma costui ha venduto la casa in vita e perciò alla morte viene a mancare l'oggetto del lascito o legato a meno che nel testamento sia ben specificato che in luogo della casa eventualmente alienata si debba dare alla Chiesa il corrispettivo in denaro.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

L PROBLEMA ECONOMICO DEL CLERO

" Ora et labora "

(*continuazione*)

Altra palestra, di notevole importanza e di non difficile inseri iento nell'attività sacerdotale, è quella *dell'insegnamento.* Quando rliamo, qui, di insegnamento prescindiamo da coloro che vi tendono nei Seminari e negli altri istituti di formazione eccle astica di cui abbiamo già parlato: come prescindiamo dagli inse ıanti di religione nelle scuole pubbliche, i quali, avendo uno ipendio assicurato ed adeguato, non hanno più da preoccuparsi er il problema del vitto quotidiano e della sistemazione decorosa ggi necessaria.

Intendiamo parlare di quei sacerdoti, i quali, forniti dei ne essari titoli di studio e non assorbiti per tutta la giornata nelle cupazioni del ministero, possono utilmente attendere all'inse ıamento nei collegi tenuti da sacerdoti e religiosi, nella scuola rivata, nella scuola statale anche in quella a cui si arriva per ıncorso o per titoli, come sono le Università, i Licei, i Ginnasi, scuole medie e primarie, particolarmente nei centri piccoli e omodi non ricercati da alcuno, ma dove un sacerdote od un ıppellano in loco può utilmente occuparsi e compiere un bene nmenso.

* * *

Tale insegnamento non ha nulla di disdicevole con la dignità el sacerdote e non ha nulla di indecoroso per il ministero sacer otale. Si riallaccia oggi ad una tradizione gloriosa e plurisecolare he ha acquistato per la chiesa indiscutibili benemerenze ed ha scritto una pagina apologetica di primaria efficacia.

Per molti secoli, dopo la caduta dell'impero romano, durante invasione dei barbari, nei tempi ormai lontani del Medioevo e an ora nelle epoche più recenti, almeno fino alla Rivoluzione francese ı chiesa fu l'unico faro di luce che ha brillato nell'oscurità dei empi ed ha guidato l'umanità cristiana non solo nella formazione e nella vita religiosa, ma anche nel campo culturale.

Le uniche scuole che esistevano, gli unici centri di formazione ulturale erano quelli delle cattedrali, dei monasteri e dei conventi orti per azione diretta o per ispirazione della chiesa senza che reggitori dei popoli, gli imperatori, i re, i principi intervenis- ero o anche semplicemente si occupassero di un problema così mportante qual'è quello della formazione intellettuale e dell'istru- ione necessaria alla vita ed al progresso delle nazioni.

Si deve all'azione diuturna ed indefessa di tali scuole se ven- ıero salvati dallo smarrimento e dall'oblio i capolavori della civiltà,

delle arti e delle letterature antiche e i classici poterono essere tramandati e conservati per le generazioni successive. Il monaco, il religioso che congiungeva le mani nella preghiera ed elevava la mente nelle mistiche contemplazioni, era lo stesso monaco e religioso che, nei tempi liberi e negli « otia » riposanti e ristoratori, decifrava le pergamente antiche, interpretava i manoscritti vergati con una grafia non più attuale, ricopiava pagine e pagine dei classici della Grecia e di Roma, conservava e tramandava i capolavori della filosofia, della poesia, dell'arte delle varie civiltà e miniava, con immensa pazienza e sublime perfezione, quei codici, quei messali, quegli scritti che oggi ancora suscitano l'ammirazione dei posteri e sono oggetto della meraviglia degli intenditori.

I Padri, i Dottori, i letterati, gli scienziati dell'epoca medioevale si sono formati a queste scuole e con la loro attività intellettuale ne furono collaudate la bontà degli insegnamenti, la praticità dei metodi, e la sicura innegabile efficacia.

Quando poi si organizzarono i centri di alti studi e si fondarono le università, la chiesa fu non solo presente con gli atti ufficiali dei Pontefici e dei Vescovi, ma ne fu l'ispiratrice, la fondatrice e la sapiente ordinatrice. Si può dire che non vi è uno « Studium », non vi è una Università che non abbia alla sua origine una Bolla Pontificale.

Si narra che, quando all'Università di Pisa, un docente si scagliava contro l'oscurantismo della Chiesa, il Cardinale Pietro Maffi che allora reggeva quell'archidiocesi, fece preparare una riproduzione fotografica della Bolla Papale che istituiva tale Università e la fece pervenire al Rettore Magnifico dell'Università stessa che la dovette esporre ad un posto d'onore. Così si potrebbe fare per ogni università o centri di alti studi un po' antichi.

Quando poi, dopo la Rivoluzione francese, i centri d'alta cultura furono sottratti all'autorità della Chiesa, oppure altri vennero fondati all'infuori della sua influenza, non vi mancarono mai docenti di vaglia sacerdoti e religiosi che non solo seppero adempiere ottimamente al loro compito, ma si diedero un nome nella storia delle lettere e delle scienze ed ancora oggi i sacerdoti insegnanti nelle Università, nei Licei, nei Ginnasi e nelle altre scuole statali sono assai numerosi e svolgono i loro compiti con dignità e distinzione.

Si aggiungono i collegi e gli istituti scolastici fondati da sacerdoti e da religiosi, quali i Gesuiti, i Barnabiti, i Somaschi, i fratelli delle Scuole Cristiane, i Salesiani e via: rappresentano una fioritura multiforme di enti nei quali emerge la preparazione e la competenza degli insegnanti, la completezza dei programmi, la bontà dei metodi, e la massa imponente degli allievi che vi vengono preparati ai vari compiti ed alla difficile battaglia della vita. Non per nulla godono la fiducia della maggioranza delle famiglie e coloro stessi che in privato o in pubblico, nelle assemblee amministrative o legislative sbraitano contro le scuole private a cui vorrebbero sostituire le scuole cosidette « laiche », non rifuggono di inviarvi i loro rampolli, sicuri come sono che l'educazione che

vi viene data e l'istruzione che vi viene impartita è quanto mai selezionata e dà assoluta garanzia di adeguata preparazione a qualunque carriera od ufficio si abbia ad intraprendere nell'avvenire. Guai per la nazione se non ci fossero queste scuole private o se cessassero, ad es., per una legge iniqua, di funzionare! Lo Stato non avrebbe nè i locali scolastici necessari, ne gli insegnanti richiesti e dovrebbe accollarsi una spesa di miliardi solo per far fronte alle necessità più urgenti.

Conserviamo dunque, aiutiamo e potenziamo tali scuole che compiono un'opera così benefica e convinciamoci che la permanente ed acre opposizione che, nel loro riguardo, si manifesta così frequentemente in certi campi del laicismo non è dettata da preoccupazioni di indole culturale, ma da puro astio antireligioso che non si è ancora sopito, non ostante il progredire delle idee, la affermata libertà per tutti e gli ammonimenti della storia più recente.

* * *

Un campo più facile e più accessibile all'insegnamento del Clero è quello *della scuola primaria.* Può divenire anche il campo più meritorio, perchè mentre gli altri insegnanti hanno orari suddivisi e a volte limitati a varie ore della settimana, gli insegnanti elementari hanno orario continuo ed il più delle volte protratto nel mattino e nel pomeriggio. Inoltre devono dirozzare delle intelligenze ancora digiune con i primi elementi del sapere il che importa una preparazione specifica, una didattica appropriata ed una pazienza indicibile. La loro occupazione è più logorante di quella dei docenti negli alti gradi della cultura, ed a volte devono compiere vere acrobazie ignorate dai professori universitari.

Lo faceva notare il chiarissimo prof. Piscetta docente alla facoltà di Teologia di Torino, a proposito di una sentenza dei dottori di Salamanca che dispensavano dal digiuno i docenti universitari e non i maestri elementari: egli diceva: « quid sit docere gramathicem illi magni doctores nescierunt ».

In compenso è l'insegnamento più fruttuoso per l'azione sacerdotale: poichè un sacerdote che in una parrocchia, in un centro agricolo, in una borgata di campagna, insegni nella scuola elementare, od anche solo in una delle scuole a sgravio può attendere alla formazione del fanciullo più di quanto possa farlo un parroco od un vice-parroco tanto più che per mezzo dei fanciulli avvicinano ed hanno un'influenza su tutte le loro famiglie. Egli ha ogni giorno a scuola i ragazzi che invece il parroco o il vice-parroco avvicinano ordinariamente solo alla domenica e li ha a disposizione per quattro o cinque ore al giorno con un contatto diretto e con un'azione personale che influisce sulla loro mente, sul loro cuore, su tutta la loro personalità in formazione e in sviluppo.

Più redditizio l'insegnamento elementare è anche più compossibile con le altre occupazioni sacerdotali. Pur impegnando ogni giorno, tale insegnamento occupa nelle ore in cui, di regola in chiesa non vi sono funzioni e non urgono incombenze di ministero.

Al mattino il sacerdote maestro ha la possibilità di celebrare la Messa e di attendere al confessionale e alla recita dell'Ufficio. Nel pomeriggio è di nuovo in libertà per coadiuvare il parroco nelle varie mansioni. E' poi in libertà alla domenica e nei giorni festivi quando la sua collaborazione è più necessaria: ha le vacanze disseminate in numero discreto durante l'anno scolastico e ci ha le grandi vacanze estive di almeno 3 mesi. Tutto computato il sacerdote maestro è tenuto alla scuola poco più della metà dell'anno: ha quindi ancora molto tempo da dedicare al ministero sacerdotale: ed ha per contropartita alla sua occupazione scolastica un grande ascendente sui giovani e sulle loro famiglie, ascendente che non è temporaneo e passeggiero, ma destinato a perseverare per tutta la vita.

L'esperienza non è più da farsi. Nei tempi del nostro tirocinio seminaristico vi erano diocesi, come quella di Ivrea, in cui molti sacerdoti conseguivano, con regolare permesso del Vescovo, il diploma magistrale e si dedicavano all'insegnamento. In altre diocesi, ad es. in quella di Torino, pur con una sovrabbondanza eccezionale di clero, tale via era per lo meno sconsigliata. E' venuta poi la prima guerra mondiale: e nell'immediato dopo guerra era relativamente facile conseguire il diploma magistrale. Fu allora che varii sacerdoti, reduci dalle armi ed incerti del loro avvenire, conseguirono il diploma magistrale di emergenza. Fu una vera fortuna per loro, perchè trovarono subito ad occuparsi con uno stipendio conveniente e fu una benedizione per la parrocchia ove essi furono chiamati ad insegnare. Nello stesso tempo non ne scapitarono nè la loro dignità sacerdotale, nè il loro ministero: anzi, si imposero alla considerazione e alla stima comune.

Abbiamo in mente il ricordo di molti degnissimi sacerdoti che hanno saputo riunire il loro ministero e il loro insegnamento in modo da svolgere una propria e vera missione a vantaggio delle anime. In questo albo d'onore citiamo un solo nome: quello di Mons. Gasparre Destefanis, che dopo la prima grande guerra, incominciò la sua ascesa proprio dalla scuola elementare, dalla quale si distinse non solo nell'ambiente scolastico, ma in tutto l'ambiente ecclesiastico. Tanto è vero che fu poi eletto Canonico della Collegiata della SS. Trinità nella Congregazione di S. Lorenzo ed in seguito coprì con distinzione la carica di Pro-Vicario Generale della Diocesi e Vicario Moniale e fu poi chiamato alla Direzione del Seminario Maggiore ed alla Cattedra di S. Scrittura e di Sacra Liturgia. L'insegnamento elementare non fu di intoppo alle sue virtù elette nè di remora alle sue spiccatissime doti intellettuali.

* * *

Naturalmente per poter attendere all'insegnamento è necessario conseguire il titolo di studio richiesto dalla Cattedra a cui si aspira. Occorrerà pertanto che i giovani sacerdoti ed anche i chierici degli ultimi anni di Teologia si muniscano di una laurea in lettere, in scienze, in filosofia, in istoria, in pedagogia, in economia politica od anche semplicemente di un diploma magistrale.

Un tempo non era facile la consecuzione di tali titoli perchè si dovevano frequentare le Università statali e la facoltà di magistero. Era necessario possedere doti speciali di virtù per salvaguardarsi dai pericoli che i centri di alta cultura potevano presentare ed avere spiccate qualità di ingegno per non sfigurare ed imporsi in un ambiente non sempre favorevole. Oggi queste difficoltà sono superate: gli aspiranti all'insegnamento possono iscriversi alla Università Cattolica del S. Cuore di Milano o ad una delle Università Romane che sono dotate delle facoltà occorrenti. Così la consecuzione di un titolo accademico viene facilitata e diviene possibile per un gran numero di sacerdoti. Quanto al diploma magistrale abbiamo parecchi istituti magistrali pareggiati diretti da sacerdoti e religiosi: sarà possibile ai sacerdoti iscriversi e compiere i corsi occorrenti e subire gli esami per il diploma. La via ai titoli è quindi aperta: non cerchiamo di perderla con delle ragioni inconsistenti.

Se si sono attuate o si attuano le disposizioni emanate sapientemente dalla Sede Apostolica da S. Pio X a noi tutti i giovani che compiono gli studi ginnasiali o liceali devono essere muniti delle relative licenze; così hanno la base necessaria per ascendere agli studi superiori e conseguire il relativo diploma.

Nè si dica che manca il tempo, perchè gli studenti di Teologia devono compiere gli studi secondo i programmi emanati dalla Santa Sede e le direttive della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi: ed i giovani sacerdoti devono subire a norma del Codice Canonico (Can. 130) gli esami *saltem ad triennium* circa la materia teologica. Il tempo, per chi ha buona volontà ed è sospinto dalla fiamma d'un ideale, lo si trova sempre.

E poi, bisogna avere molta fiducia oggi nei giovani: sono aperti d'intelligenza ed animati da un assillo di sapere più che per il passato. Perciò possono quasi tutti compiere il tirocinio delle scienze teologiche secondo gli ordinamenti che li governano ed attendere contemporaneamente agli studi in una facoltà universitaria od in un Istituto Magistrale. Anche qui volere è potere.

Del resto anche qui il fatto è già collaudato dall'esperienza: quasi tutte le diocesi inviano ogni anno a Roma buon numero di chierici e di sacerdoti, i quali frequentano le Università Romane proprio per conseguire un titolo di studio che li abiliterà in seguito all'insegnamento nei Seminari o al disimpegno dei vari uffici annessi. Non ne scapita per questo nè la loro formazione nè la loro disciplina sacerdotale.

Perchè la prassi non potrebbe essere ampliata permettendo che i giovani chierici e sacerdoti si iscrivano alle altre facoltà universitarie e conseguiscano, nelle materie per cui hanno spiccata inclinazione, i titoli necessari per potere di poi attendere all'insegnamento nei vari ordini di scuole? Si abbia fiducia in loro, naturalmente sottoponendoli alla necessaria vigilanza ed ai voluti oculati controlli: e si vedrà che saranno idonei ad « unum facere et aliud non omittere ».

* * *

Altra difficoltà che si solleva a proposito dei sacerdoti insegnanti è questa: c'è pericolo che si sottraggano alla sottomissione dovuta al loro Vescovo ed anche alla collaborazione da prestarsi al clero in cura d'anime. Questo pericolo non bisogna esagerarlo.

Siamo partiti dal principio che ogni sacerdote, e quindi anche ogni sacerdote insegnante deve anzitutto avere una buona formazione sacerdotale, un buon spirito ecclasiastico e deve proporsi, come mansione precipua, quella di attendere alle incombenze del sacro ministero. E' una piattaforma questa che non deve mai trascurarsi in qualunque ufficio che si voglia attuare o in qualunque attività si intenda svolgere. Se i sacerdoti addetti all'insegnamento si terranno ancorati saldamente a questa piattaforma potranno utilmente attendere al sacro ministero ed esercitare efficaci mansioni nel campo scolastico.

Torna del resto ad onore dei sacerdoti insegnanti di cui sopra abbiamo parlato l'aver saputo opportunamente congiungere la loro dignità di preti con la loro distinzione di insegnanti, e proprio per questo sono stati circondati dalla stima e dall'encomio generale tanto negli ambienti ecclesiastici che negli ambienti scolastici. Anche qui è questione di buona volontà, di oculatezza, di tatto, di saper fare e si possono ottenere risultati meravigliosi.

Si dice ancora che un sacerdote insegnante può essere avulso almeno nei primi anni dalla sua diocesi e scaraventato in altre diocesi lontane e magari in luoghi impervii a cui nessuno aspira o nessuno vuole accettare. E' vero: ma con la facilità di traslazione da un centro all'altro che oggi si ha, anche il sacerdote insegnante in altra diocesi e in luoghi scomodi, potrà ottenere il trasferimento dopo un certo periodo e rientrare nella propria diocesi a continuare la sua missione.

Inoltre siamo convinti che i confini della diocesi non devono segnare le colonne d'Ercole per l'azione sacerdotale.

L'apostolato non conosce confini nella chiesa cattolica: in ogni centro si può fare del bene e si può collaborare alla salvezza delle anime. E' questo che conta davanti a Dio e deve contare anche davanti agli uomini. Le restrizioni, le concorrenze, i campanilismi sono meschinità e miopie che vanno eliminate dal campo dell'apostolato. Oramai tutti e dappertutto dobbiamo essere missionari: non solo quelli che vanno a lavorare nei paesi infedeli, ma anche quelli che lavorano sulle regioni cosidette cattoliche. Il vuoto d'attorno a noi, si fa sempre più impressionante, la diserzione dalla chiesa e dalle pratiche cristiane sempre più universale.

Occorre riportare Cristo alle masse che sono fuori dal tempio quando non sono contro il tempio. Perciò ogni paese è un centro missionario ed anche i piccoli centri che fino a ieri erano credenti e praticanti, oggi col turismo e l'emigrazione, sono caduti nell'indifferenza religiosa, nella rilassatezza morale, quando pure non sono divenuti eretici e refrattari ad ogni principio cristiano. Permettiamo quindi al Sacerdote insegnante di svolgere la sua missione anche in centri diversi e lontani dai confini della propria diocesi:

sarà anche il suo, ovunque svolto, un apostolato fatto per la maggior gloria di Dio e la salute delle anime.

E poi se le missioni dei Sacerdoti insegnanti si estendessero, le diocesi non sarebbero forse ricompensate per l'emigrazione dei loro Sacerdoti con l'immigrazione di Sacerdoti allogeni che, col loro ministero ed insegnamento potrebbero riempire i vuoti lasciati dagli indigeni destinati altrove?

Ecco una serie di considerazioni che hanno soltanto il colore di opinioni personali; non si pretende di imporlo a nessuno, si sottomettono invece, come di dovere, al prudente e sapiente criterio delle Superiori gerarchie.

Can. Giovanni Lardone

UN PROBLEMA ASSILLANTE

La scarsità del Clero

Il giornale « La Stampa » di Torino, venerdì 19 agosto 1960 ha pubblicato il seguente articolo.

In tre anni i sacerdoti della diocesi di Torino risultano diminuiti di un centinaio. Ora sono 985 per 349 parrocchie, 830 chiese e una popolazione di un milione e 600 mila abitanti - Le cause del minor numero di vocazioni. Lo stipendio di un prete.

Nella provincia di Torino vivono un milione e 600 mila persone. Per la maggior parte sono cattolici. Chi ha cura delle loro anime? Quanti sono i sacerdoti dell'archidiocesi torinese? A queste e ad altre domande risponde l'Annuario ecclesiastico, edito in questi giorni a cura del segretario della Curia don Frignani.

Nella nostra provincia ci sono 2830 chiese; le parrocchie sono 78 in città e 271 fuori. I sacerdoti sono 985; altri 67 risiedono nella diocesi ma esercitano altrove il loro ministero. Ci sono inoltre 124 comunità religiose maschili e 603 femminili. I seminaristi sono 501.

Questa, in nude cifre, la situazione. Vediamo ora qualche particolare. Le parrocchie riflettono l'ingrandirsi della città: le più popolate sono l'Immacolata Concezione (Borgo San Donato) che in tre anni è passata da 23.500 a 40.000 abitanti; la Madonna della Divina Provvidenza (corso Francia) che da 18 mila è salita a 35 mila; S. Gioachino (Porta Palazzo), S. Rita, Nostra Signora della Pace (barriera di Milano) che contano dalle 33 alle 35 mila anime. La più piccola parrocchia è in una frazione di Poirino, Torre Valgorrera: 53 persone.

I 985 preti non sono che in parte dedicati alla cura delle anime: tra i 300 che risiedono in città, meno della metà si trova

nelle parrocchie, una sessantina sono cappellani ospedalieri, trenta sono impiegati in Curia, altrettanti insegnano nelle scuole, 24 sono cappellani di suore e 16 del lavoro.

Rispetto a tre anni fa i sacerdoti della diocesi sono diminuiti di oltre un centinaio, nonostante l'aumento della popolazione e delle chiese. Le ragioni? Molte: « *Anzitutto* — dicono gli esperti — *la diminuita resistenza al severo studio dei seminari; in secondo luogo la rilassatezza dell'educazione religiosa nelle famiglie, causa prima del minor numero di vocazioni; inoltre il richiamo pressante e multiforme della vita moderna con tutte le sua attrattive; infine il misero guadagno dei preti* ».

In seminario ci sono 501 giovani. Ma la maggior parte frequentano ancora gli studi inferiori, e molti sono quelli che si perdono per strada. Nel corso di teologia, a pochi passi ormai dall'Ordine, gli iscritti sono soltanto 71, venticinque di meno rispetto al 1957. Li attende una vita di sacrificio: le 5 mila lire al mese di stipendio che dà la Curia, oppure le 12 mila lire del viceparroco, che solo in casi rarissimi diventano 16 o 20 mila.

E' recente la polemica che su questo argomento si è sviluppata su « Specchio dei tempi ». Sono intervenuti parecchi sacerdoti, di cui alcuni carichi d'anni e di esperienza. « *E' passato il tempo* — scriveva uno di questi — *in cui genitori cristiani consigliavano ai figli la via del sacerdozio, ed è ovvio, perchè ormai tutti sanno in quali miserevoli condizioni si dibattono tanti poveri preti che con lodevole zelo lavorano per la salvezza delle anime* ». E proseguiva: « *Che esista realmente un clero povero, che vive nella miseria più nera, non tutti lo sanno e lo credono, perchè i pochi privilegiati dimostrano il contrario. Ma è bene che si sappia che un vicecurato non percepisce più di 12 mila lire al mese col vitto, e che un capellano con carico di alloggio e vestiario non ne percepisce più 20 mila* ».

Parole amare che altri giovani preti hanno confermato con espressioni ancora più crude « *Qualsiasi cameriera ad ore prende di più di tanti insegnanti di scuole religiose, e persino di sacerdoti coadiutori* ». In tempi di facili guadagni si capisce come questo argomento abbia il suo peso. Non tutti son asceti, nè santi.

Un accenno alle suore. La Congregazione dei religiosi (Dicastero vaticano) ha compiuto un'inchiesta da cui risulta che le vocazioni femminili, in settant'anni, sono triplicate. Il fenomeno interessa soprattutto il nord. Un tempo monache e suore erano più numerose in Campania e Sicilia; oggi le religiose del nord sono 81 mila e soltanto 32 mila nel sud. Nella valutazione di queste cifre bisogna anche tener conto del flusso immigratorio verso il settentrione.

* * *

Abbiamo voluto riportare integralmente l'articolo che contiene delle verità evidenti con l'intenzione di farvi qualche commento.

Lasciando a parte quanto riguarda le Suore, delle quali, per ora non intendiamo occuparci, ci fermiamo sul problema della diminuzione dei Sacerdoti. Devesi francamente ammettere che il numero

dei sacerdoti è diminuito in confronto di trenta, cinquanta, cento anni fa. Allora le ordinazioni annuali di sacerdoti erano così copiose che le necessità della diocesi non potevano assorbire tutti i nuovi ordinati che sciamavano verso altre occupazioni, quali l'insegnamento nelle scuole pubbliche, l'assistenza agli emigrati, il ministero all'estero nelle diocesi di recente fondazione o quasi sprovviste di sacerdoti adatti per la cura pastorale.

Esattamente un secolo fa, cioè ai tempi di S. Giuseppe Cafasso, vi erano a Torino ben quattro centri di sacerdoti e chierici. L'univesità a cui affluivano sacerdoti da tutto il Piemonte per laurearsi in teologia o in altre discipline affini: il Seminario a cui affluivano gli studenti in Teologia dell'Archidiocesi Torinese; la Conferenza del Collegio di S. Francesco da Paola tenuta dai Padri della Compagnia di Gesù e quella del convitto Ecclesiastico di S. Francesco d'Assisi tenuta prima dal Teol. Luigi Guala e poi da S. Giuseppe Cafasso.

Gli allievi dei quattro centri di studi erano assai numerosi; l'emulazione era viva e la competizione tra i probabilioristi dell'Università e del seminario ed i probalisti di S. Francesco da Paola e il convitto di S. Francesco serviva assai al progresso degli studi ed alla preparazione efficiente per la vita di ministero.

In seguito la popolazione scolastica degli Istituti Ecclesiastici è andata gradatamente diminuendo: le ordinazioni di nuovi leviti sono numericamente ridottissime e i Sacerdoti in servizio attivo sono in costante e progressiva diminuzione.

* * *

Tuttavia siamo convinti che non sia apportuno suscitare l'allarme circa la scarsità del Clero. E' diventato un po' uno *slogan* molto comodo ma non realistico quello di ripetere ad ogni piè sospinto: *Messis quidem multa, operarii autem pauci*. Poichè si tratta di diminuzione relativa più che di mancanza assoluta o almeno di insufficienza per i bisogni della Chiesa.

Altra volta abbiamo trattato abbastanza ampiamente la questione in quadro generale la crisi delle vocazioni nel mondo, seguendo delle statistiche fornite dalle varie nazioni (Vedi: Perfice Munus gennaio 1960 pag. 52) e vi siamo ritornati in altri articoli (ad es. Perfice Munus luglio-agosto 1960 pag. 442). Abbiamo ammesso allora una diminuzione relativa, ma non una diminuzione assoluta che abbia a destare preoccupazioni o timori.

Restringiamo ora la nostra indagine alle condizioni della chiesa Torinese segnalate dall'articolo de «La Stampa». Ed anche qui ci riteniamo autorizzati a conchiudere per una diminuzione relativa. Abbiamo infatti 1.600.000 fedeli e 985 sacerdoti; una percentuale adunque di 1624,36 fedeli per ogni sacerdote; abbiamo 1.600.000 fedeli e 350 parrocchie in media adunque 4571 fedeli per parrocchia. Notiamo però che le parrocchie numerose si hanno nelle città, specialmente in Torino, in campagna si hanno parrocchie in maggioranza inferiori al numero medio di 4571, fino alle piccolissime e microscopiche come Torre Valgorrera con 53 fedeli.

Ne consegue che per la maggioranza delle parrocchie è sufficiente un sacerdote che attenda alla cura delle anime, per le più numerose basta il parrocco, il quale dev'essere il primo a portare *pondus dei et aestus* ed un coadiutore o al massimo due che lo coadiuvino a termine del can. 476. Per parrocchie però che non siano mastodontiche è sufficiente un Vicecurato festivo che si porti in parrocchia al sabato sera o alla vigilia di speciali solennità, al primo venerdì del mese ecc. per attendere alle sue mansioni di coadiutore saltuario. Questo sistema si tende già di attuarlo in vari centri e con ottimi risultati.

Questi coadiutori festivi si possono requisire tra varie categorie di sarcedoti, compresi quelli che beatamente si sono ancorati negli angolini morti o nelle proprie abitazioni domestiche, così indisturbati da far pensare che siano ignoti o dimenticati dalle autorità curiali. Vi sono gli insegnanti di religione nelle pubbliche scuole, gli impiegati negli uffici curiali o paracuriali, i docenti negli istituti ecclesiastici, i cappellani o rettori di Suore ed istituti femminili, i membri delle collegiate soppresse, i religiosi di varie congregazioni od istituti religiosi, di case Missionarie che possono fornire elementi adattissimi per collaborare coi parroci nelle varie mansioni del loro attuale e moderno apostolato. Con tale organizzazione di coadiutori festivi, non solo si evitano pericoli e danni, ma si procura un grande vantaggio ai fedeli, alle parrocchie, all'Archidiocesi intera.

* * *

Non è pertanto la questione della scarsità di clero che deve preoccupare: è piuttosto quella della requisizione, della distribuzione e della sistemazione del clero che interessa. Le ordinazioni possono essere numerose o meno: devono essere corrispondenti agli attuali bisogni della diocesi: se sono in soprannumero creano degli spostati che dovranno arrabattarsi in mille modi per smaltire il lunario e campare la vita. E allora il problema si fa bruciante e desta serie preoccupazioni non solo in coloro che hanno il compito di provvedere, ma anche negli spassionati osservatori e studiosi del fenomeno religioso e sociale.

Perchè è proprio allora che si accentua la distinzione tra il così detto alto Clero investito di benefici lauti e sufficienti ed, oggi anche soltanto congruati, ed il povero basso clero che si trova in condizioni inferiori a quelle dello spazzino. Altra volta abbiamo affrontato questo problema con una certa ampiezza (vedi: *Perfice Munus*: gennaio 1960, pag. 52 e sg.): non è il caso che abbiamo a riportare le argomentazioni allora addotte: ma la conclusione alla quale allora siamo pervenuti è ancora d'attualità scottante. Un sacerdote che vive abbandonato e muore in miseria ostacola maggiormente il sorgere delle vocazioni che tutta la propaganda ateo-materialistica con relativi pregiudizi, errori, o mal animo contro il Clero e la Chiesa.

I sacerdoti sono obbligati in coscienza ad ubbidire, venerare e coadiuvare le legittime autorità gerarchiche: ma a loro volta queste autorità sono tenute, pure in coscienza, a provvedere a che ogni

sacerdote abbia un ufficio adatto e convenientemente retribuito, secondo i tempi, i luoghi e gli ambienti in cui svolge la sua attività, in modo da avere una esistenza serena, non indegna della sua qualità sacerdotale, e sufficiente per il domani e per una decorosa vecchiaia.

Dobbiamo soggiungere che qualcosa in proposito si è già fatto: ma molto resta ancora da fare: collochiamo la nostra fiducia nella Chiesa che è materna e nella Divina Provvidenza che non manca mai.

Can. Giovanni Lardone

A proposito della "Crisi delle Vocazioni"

Riceviamo e pubblichiamo:

Ho letto con interesse quanto Ella ha scritto su «*Perfice Munus*» di gennaio a proposito di «*Crisi di Vocazioni*», e siccome dice di accettare volentieri anche il punto di vista altrui sull'importante e preoccupante problema, eccomi ad esporle qualche idea frutto della quotidiana esperienza personale.

Tutto bene quanto Ella scrive a pag. 55. Ci sarebbe solo da domandarci se le falcidie sui benefici lauti a favore dei miseri, vanno veramente a finire a questi e non ad altre opere ed istituzioni, sia pure ottime, ma che non sono affatto il clero poverello e basso che stenta la vita. (Per es. Seminario, bisogni personali del Vescovo sia pure a scopi di bene ecc.).

Qualche osservazione sulla *Distribuzione e Utilizzazione del Clero.* Esatto che vi siano molti piccoli centri di Parrocchie, di Rettorie, di Cappellanie scoperte perchè poco provviste o scomode; in collina o in montagna, che mancano da anni di un sacerdote. Ma come può vivere, oggi, un sacerdote in questi posti? E poi che cosa fare lassù? Pensi alla Parrocchia di Cordova (in collina) o a quella di Balme (in montagna) tanto per citarne due della Diocesi di Torino, che conosco molto bene per averle frequentate, parrocchie di 150 abitanti, dove non vi sono intenzioni di Sante Messe perchè gli abitanti non ne fanno celebrare, non vi sono incerti di stola perchè in tutto l'anno non nasce, non muore, non si sposa alcuno. Come può il prete vivere, pensare alla chiesa, ai poveri, ecc. mantenere e stipendiare la persona di servizio con la sola congrua? E poi, cosa fa lassù il prete, tutto il santo giorno, dopo aver celebrato la Messa a cui nessuno assiste, tranne la persona di servizio? Se pensiamo poi alle Cappellanie, che non hanno neppure la congrua, il problema economico diventa addirittura tragico.

Nella zona in cui io vivo vi sono ancora tre o quattro Cappellanie provviste di Cappellano. I quali Cappellani, dopo d'aver ce-

lebrato la Messa, non hanno più nulla da fare, come sacerdoti, tranne che un pò di catechismo nella scoletta della borgata in qualche giorno della settimana. E non c'è, in realtà, nulla da fare di ministero in quelle borgate, nei giorni feriali. Per sbarcare il lunario alla meno peggio quei rev. di Cappellani fanno: chi l'autista pubblico, chi l'elettricista, chi allevatore di polli con le incubatrici per far schiudere le uova, chi il falegname costruendo mobili su commissione. Ma per fare tali mestieri non occorreva, davvero, rendersi preti.

Andare in altre diocesi ove c'è scarsità di clero? E' una parola. Se uno si è fatto prete in Piemonte lo fu per esercitare il ministero nella sua regione e non per andare in Calabria o altrove, altrimenti si sarebbe fatto missionario. E poi uscire di diocesi, specialmente quando non si è più giovani... Lei sa meglio di me con quali occhi sono guardati, da noi, gli extra diocesani, quali giudizi formula su di loro il clero della diocesi dove arrivano. Il defunto Vescovo di Ivrea Mons. Rostagno non aveva nessuna difficoltà a lasciare uscire dalla diocesi, in cerca di lavoro, quanti in diocesi non potevano vivere decorosamente. Pur con tutti i permessi del Vescovo quanti uscirono di diocesi in 20 anni? Due o tre che sono a Torino, perchè particolari circostanze, specie di ordine familiare, hanno loro consigliato l'esodo dalla Diocesi. *Utilizzazione del Clero* — E' verissimo che la maggior parte del clero non ha uffici che lo impegni per l'intera giornata di sei, otto ore, ed è giusto che non possa pretendere emolumenti sufficienti a vivere con un orario così ridotto, e che si possa ripromettere di avere il necessario, con occuparsi per sole poche ore. Ma qui sta il problema. *Chi ci prende a lavorare?* (E qui mi metto anch'io nel numero di costoro). *Chi ci retribuisce per poter con queste ore straordinarie arrotondare l'elemosina della Messa e vivere? Nessuno.* Anche nei grandi centri, ormai, i Parroci hanno imparato a fare da sè, con il loro viceparroco o con i loro viceparroci. Il Cappellano o il sacerdote libero non viene più interessato. E non viene più interessato perchè costoro sanno che, per dovere di giustizia, dovrebbero retribuire chi non ha nulla, per il lavoro che fa per loro. Ed essi pagare non vogliono (o non possono). Neppure più per le confessioni (dove dovrebbe essere favorita la massima libertà di coscienza mediante confessori straordinari anche nei paesi, e non solo nelle Comunità Religiose e negli Istituti) viene chiamato il Cappellano. Non parliamo di predicazione. Abituati a fare da sè per non pagare, dice un parroco al vicino: «Io verrò a predicare le Quarantore, il Triduo, la Preparazione alla Pasqua nella tua parrocchia, tu verrai nella mia, così risparmieremo il predicatore forestiero. «Ed il povero Cappellano, inutilizzato, fa l'autista, l'elettricista, il pollicultore, il falegname per non morir di fame. Nelle Parrocchie, *non ci vogliono,* specialmente perchè non vogliono, certi parroci, disturbare o dare lavoro eccessivo alla Perpetua e retribuire il nostro lavoro, per il quale noi dovremmo avere il supplemento per vivere decorosamente. Sono 12 anni che io sono prete libero nella mia casa e nel mio paese di

5.000 anime. I sacerdoti della mia Parrocchia, il Parroco ed i suoi due viceparroci non hanno bisogno di me perchè bastano loro. Tutta la Diocesi sa che io potrei andare ad aiutare chi è nella necessità. In 12 anni l'opera mia fu richiesta nella mia Diocesi *Quattro volte*, in occasione della Comunione pasquale. Se non avessi una occupazione privata di studio e la predicazione di Esercizi Spirituali nelle Case Religiose starei fresco, soltanto con le richieste e con la retribuzione del ministero che mi viene da parte dei confratelli in cura d'anime. E lo stesso dicasi nei confronti di Torino, dalla quale città disto appana pochi chilometri, e mi sarebbe così facile andare e venire in giornata, col treno, per qualche lavoro di ministero che fosse retribuito.

Nulla da fare: *chi fa da sè fa per tre*, dicono i confratelli nel ministero e non hanno bisogno del nostro aiuto. Io vorrei vedere, in Torino stessa, quanti dei Cappellani di Suore o Professori di Religione nelle Scuole, a cui Lei accenna, e che hanno nella loro giornata ore libere, se sono chiamati dai Parroci e *retribuiti* per ore straordinarie di lavoro nelle Parrocchie.

E lo steso dicasi per i coadiutori per i soli giorni festivi nei piccoli centri. La maggior parte dei Parroci, specialmente se vecchi e con una persona di servizio vecchia essa pure, il coadiutore domenicale non lo vogliono perchè la Perpetua non vuole scomodarsi a preparare la stanza all'ospite. Poi al sacerdote che viene ad aiutare bisogna dare da colazione, da pranzo e forse anche da cena e dargli un compenso sia pure modesto. E poi dà disturbo alla persona di servizio che almeno una volta alla settimana, all'arrivo del coadiutore festivo, dovrebbe mettere un pò in ordine la casa... ed essa è vecchia e non ne ha voglia o non può... Si preferisce lasciare la popolazione senza Sacramenti e la gioventù senza assistenza piuttostochè sobbarcarsi dal sabato sera alla domenica sera, o al lunedì mattina, al disturbo di avere un estraneo in casa, e di trattarlo un pò con garbo. Questi problemi rimarranno sempre insoluti. Chi è riuscito come bene Lei dice, « a portarsi con un colpo di fortuna a posti di comando » nuoterà nell'abbondanza e chi non ha fortuna, o è timido, starà nella sua povertà, stentando il vitto quotidiano. Penso che la questione resterà eternamente da risolvere. Come nella società vi sono i milionari che sprecano e i poveri che muoiono di fame per mancanza di pane, così sarà sempre anche per il Clero.

Preghiamo il Signore affinchè ci dia tanta fede e tanta rassegnazione paziente da attendere in Cielo, da Lui, ciò che non abbiamo avuto dagli uomini sulla terra.

Nota della Redazione. - Per imparzialità abbiamo pubblicato quanto sopra: riteniamo che lo scrivente abbia alquanto colorito le tinte e con una vena di pessimismo; tuttavia agita delle questioni che sono sempre di attualità e delle quali anche noi ci siamo già occupati in questo periodico. Ci ripromettiamo di richiamarle ancora all'attenzione delle sfere competenti, nella fiducia che possono venire finalmente risolte.

Situazione particolare di ministero nelle parrocchie rurali

Nel n. di settembre di *Orientamenti pastorali*, la rivista trimestrale edita dal « Centro di orientamento pastorale », sono raccolti articoli intesi a illustrare la figura e l'ufficio del Parroco. Sono articoli che studiano l'argomento sotto i vari aspetti e tutti nel loro genere sono interessanti.

Quello che vorrei ora esaminare è « La parrocchia di campagna » di Filippo Spina. L'esame che lo Spina fa dell'argomento è minuto, concreto e, possiamo dire, esatto, dimostrando l'A. una conoscenza non superficiale dell'ambiente rurale.

Non si può non essere con lui quando afferma che la parrocchia rurale per la sua speciale conformazione offre al Pastore, contrariamente a quello che avviene nei grossi centri o nelle città, la possibilità di una conoscenza oggettiva della situazione spirituale dei suoi parrocchiani. Così pure chi abbia un po' di pratica di questo ambiente nota subito quanto sia forte il tradizionalismo, ossia l'attaccamento tenace alle tradizioni, alle usanze e la forte opposizione a che queste vengano modificate e tanto meno soppresse.

Dopo aver detto che anche in questo campo, per opera delle nuove generazioni avviene un progresso, un rinnovamento, ossia uno « sganciamento da un sistema di fissismo religioso, lo Spina vuol ricercare la causa che ha portato a scomporre i sistemi tradizionali in pastorali nei nostri paesi » e la trova nel « ritmo intenso della vita industriale e meccanica, che ha portato la donna fuori dal focolare domestico e ha legato gli uomini e i giovani ad orari di lavoro ». E così « la domenica, che nelle campagne era ritenuta veramente sacra per il riposo e la santificazione, è divenuta pressochè simile a tutti gli altri giorni di lavoro. Di qui il fenomeno della diserzione delle popolazioni rurali dalle funzioni pomeridiane della domenica '. E prosegue: « Ma di chi la colpa? Non è la struttura sociale che ha posto delle indeclinabili esigenze, che sconvolgono anche il giorno sacro per eccellenza? E' logico che queste operaie, rimaste fuori di casa per sei giorni, si riservino questo pomeriggio domenicale per attendere alle più urgenti necessità familiari. E gli uomini e i giovani? Come si può pretendere che dopo una settimana di snervante lavoro, ... questi nostri operai non sentano il bisogno fisico di evadere un pomeriggio?

Da queste considerazioni lo Spina deduce la necessità di risolvere diversamente il grave problema catechistico.

Ma di questo parleremo altra volta. A mio modo di vedere il discorso che dapprima filava diritto e nulla c'era da eccepire al riguardo, alla fine si tramuta in sofisma. Che il ... ritmo intenso della vita industriale e meccanica abbia modificato i sistemi tradizionali di pastorale, è un fatto da tutti ammesso; ma voler dare ad esso un'importanza capitale, è un errore, ed è bene segnalarlo: buona è la terapeutica quando deriva da una diagnosi esatta.

1° - Si vuole spiegare il fenomeno della diserzione delle funzioni pomeridiane della domenica con la particolare conformazione della struttura sociale, che ha posto indeclinabili esigenze. Ma si può dire propriamente « logica » l'azione di quelle operaie

che riservano il pomeriggio domenicale per attendere alle più urgenti necessità familiari? Che non si possa proprio pretendere dagli operai, che dedichino un'ora del pomeriggio domenicale agli interessi dell'anima?

Mi pare che si voglia troppo scusare un vezzo che si è andato man mano diffendendo, mentre con un po' di buona volontà si potrebbe *unum facere et alterum non omittere.*

Si può scusare in parte, ma non del tutto. E il pastore di anime, conscio dell'importanza dell'istruzione catechistica e del *gravissimum officium* che gl'impone la Chiesa, deve *opportune, importune* insistere perchè tali funzioni non vengano così facilmente disertate.

2° - La questione è stata qui presentata come se le parrocchie rurali fossero oggi divenute parrocchie operaie. Lo Spina lo dice alla fine del suo articolo: « Le persone di campagna sono divenute tutte una grande massa operaia ». Il che non è vero. Perchè se si danno parrocchie rurali dove la maggioranza è costituita da operai, ci sono pure moltissime parrocchie (in numero maggiore che non si creda) dove l'elemento operaio è in minoranza e il più della popolazione è formato da agricoltori nel senso vero e proprio della parola.

Ora questa massa — agricoltori od operai che siano — che sì e no viene al mattino alla Chiesa — la si potrà scusare col pretesto delle faccende domestiche o dello svago dopo sei giorni di lavoro?

Io non scuserei neppure gli operai *qua tales*: essi pure, se vogliono e senza troppo scomodo, possono trovare il tempo di venire alle funzioni.

Tanto meno poi scuserei gli agricoltori in quanto, per la peculiarità del loro lavoro, hanno tutta la giornata disponibile; anzi essi per questo motivo, se si eccettua il periodo di intenso lavoro, hanno interi mesi a loro disposizione perchè possano, se vogliono, dedicarsi alla cura dell'anima. Si direbbe quasi un invito loro rivolto dalla Provvidenza.

Scientibus loquor. Io parlo a Confratelli che, come me, vivono in mezzo al popolo ed hanno occhi per vedere e criterio per giudicare. La verità, ottimo Spina, dolorosa al cuore di un Pastore, è questa: nel nostro popolo va spegnendosi a poco a poco la fede. Ecco la triste realtà, ecco la spiegazione giusta dell'abbandono delle funzioni pomeridiane!

E' ben altra la causa che non il bisogno addotto di accudire alle faccende domestiche o il bisogno di svago!

E' il materialismo che ormai ha preso ogni ceto di persone, è l'edonismo, è la voglia sfrenata di godere, di divertirsi; è il vuoto che si è prodotto nel loro animo essendo venuta meno la *charitas*; è l'« anemia spirituale », è la « stanchezza dei buoni » di cui tante volte ha parlato il defunto Pontefice Pio XII; è infine, per dirla con una parola comprensiva, l'*acedia,* seu *taedium de labore*: svogliatezza nel fare il bene e fiacchezza nella volontà, che non sa superare gli ostacoli. Un tempo, quando la fede era più viva, si provava gusto e diletto a venire alla Chiesa ed ogni difficoltà era facilmente appianata; ora è tutto il contrario (i parroci possono fare un confronto fra la situazione religiosa prima e dopo la guerra e hanno modo di ritrarne preziose, anche se dolorose, indicazioni).

Se qualche volta nei pomeriggi domenicali ci prendesse la voglia di fare il giro della parrocchia — parlo delle parrocchie rurali — noi avremmo il quadro di quello che la parrocchia è realmente e in pari tempo la spiegazione di tante e tante cose fino allora per noi oscure.

Noi constateremmo in quel momento l'assenza dei giovani che si sono recati al capoluogo per lo « svago » (?) che si asserisce necessario dopo sei giorni di lavoro; le osterie piene di gente che urla e bestemmia e nei vari casolari le donne in casa o, nella bella stagione, a prender aria fuori di casa e conversare con le amiche e le vicine, non senza qualche puntarella di malignità verso le assenti.

Se poi, presi da santo sdegno per questa trascuratezza, che è in definitiva vera e propria ribellione alla legge della Chiesa, voi vi accostate a qualcuno di loro e garbatamente chiedete spiegazione di tal modo d'agire, con sicurezza vi risponderanno che... a Messa ci sono stati. Con sicurezza, come uno che è perfettamente a posto; come se sapessero che qualche Concilio o qualche Papa (forse... Celestino VI?) abbiano decretato che, con l'assistenza alla Messa, l'obbligo della santificazione della festa è pienamente soddisfatto; per cui non c'è motivo di ritornare alla Chiesa.

* * *

Questo è il diagramma della vita religiosa nelle nostre parrocchie rurali nel pomeriggio di una qualunque domenica dell'anno. Non escludo, anzi ammetto senz'altro, che vi siano zone dove questo « spopolamento » religioso è sconosciuto: sono le zone prvilegiate della Lombardia e del Veneto, ma al di fuori di queste il lamento dei parroci è unanime nel constatare che l'abbandono delle funzioni pomeridiane è dovuto non alle difficoltà della vita (economicamente ora l'operaio sta meglio di prima); non a difficoltà d'accesso alla Chiesa (non c'è famiglia oggi che non abbia una o più motorette), ma piuttosto a svogliatezza e alla voglia sfrenata di correre alla ricerca del guadagno e dei piaceri.

Bisogno di svago? Bisogno di attendere alle più urgenti necessità familiari?

L'abbiamo già detto. Tutto questo entra come concausa, ma non come unica causa; va considerato e tenuto nel debito conto, ma non è esso la causa adeguata, che è invece quella che è stata oggetto di questo articolo.

Filippo Spina (sacerdote? parroco?) non vorrà prendere in mala parte — lo spero — queste mie osservazioni, intese unicamente ad approfondire certi concetti per noi fondamentali. E sono certo che egli pure converrà con me in questo: se noi riuscissimo ad infondere nel cuore dei nostri parrocchiani un po' di amor di Dio, tutte le difficoltà che oggi si mettono innanzi (comprese le esigenze familiari e il bisogno di svago) scomparirebbero come nebbia al sole.

Cí riusciremo?

Se avessimo lo spirito del Curato d'Ars, si verificherebbero anche fra noi i *miracoli* che egli compì nella sua Parrocchia. *Brachium Dei non est abbreviatum.* Ma purtroppo... quanto diversi da Lui!

D. GIUSEPPE ANGIOLINI

VANGELI DOMENICALI E FESTIVI

DOMENICA XVII DOPO PENTECOSTE

(S. MATTEO XXII, 34-46)

IL GRANDE COMANDAMENTO

E' bene, o fratelli, che oggi, prendendo lo spunto dal brano evangelico propostoci a meditare, riflettiamo ancora brevemente sul comandamento dell'amore, di cui abbiamo già altre volte parlato.

1) - *La nostra grandezza.* — Al dottore della legge, che gli chiede qual è il gran comandamento, nostro Signore risponde indicando chi si deve amare, cioè Dio e il prossimo, sintetizzando tutta la Legge nel precetto dell'amore. Che deve fare l'uomo per piacere a Dio? Amare: il che dovrebbe essergli la cosa più facile e più cara.

Dice bene S. Girolamo: «Nelle diverse opere buone qualcuno ha un appiglio per scusarsene; ma nessuno può esimersi dall'amore. Uno può dirmi: non posso digiunare; ma come può dirmi non posso amare? Un altro mi dirà: non posso conservarmi vergine, non posso vendere tutti i miei beni e darli ai poveri; sia pure: ma forsecchè mi potrà dire: non posso amare i nemici? Chè nell'amore non s'ha che stancare i piedi nella corsa e la mano nel lavoro, tanto da potersene dispensare. Non ci si dice: andate in Oriente a cercare l'amore, e neppure: navigate verso Occidente e lo troverete. Esso è dentro di noi, nel nostro cuore, là dove ci si comanda di rientrare quando il profeta dice: «*Ritornate al cuore. Non è affatto in lontani paesi ciò che ci vien chiesto*».

Amare è vivere la vita stessa di Dio, che si volle definire: *l'Amore.*

Nostro Signore è appunto *l'Amore incarnato.* E col suo primo e massimo comandamento Egli ci volle invitare, facendocene obbligo, a vivere la Sua vita per conformarci a Lui.

Qui sta tutta la nostra grandezza.

2) - *L'amore del prossimo, amore di Dio.* – Ma c'è di più. La grande nobiltà nostra, a cui Dio ci ha elevati, appare chiara da questo: ch'Egli ci ha assimilati a sè, posti al Suo livello. La partecipazione della Sua natura è una realtà grandiosa, se pur misteriosa. Nel grande comandamento ce ne dà la certezza.

Che cosa dice infatti il Signore?

Che il secondo comandamento, quello d'amare il prossimo, è simile al primo, quello d'amar Dio, che in sintesi i due comandamenti non ne formano che uno, il comandamento dell'amore con due soggetti a cui riferirsi, Dio e il prossimo.

San Giovanni Evangelista ci spiega che l'amore pratico del prossimo è la dimostrazione per noi dell'amor di Dio, perchè *chi non ama il prossimo, che vede, come può affermare di amare Dio che non vede?*

Dio vuol dunque essere amato nel prossimo, Egli si identifica con Lui. Ricordiamo la scena del giudizio, quale in anticipo ce l'ha descritta il Signore, quando Egli affermerà d'aver ritenuto come fatto a sè quanto avremo fatto per i nostri fratelli.

Vedete pertanto, o fratelli, come è grande la nostra nobiltà; Dio vuol essere amato in noi: noi ci prestiamo al prossimo, affinchè esso possa amare in noi Iddio.

Benediciamo Iddio di tanta sua bontà e condiscendenza verso di noi e cerchiamo di corrispondere ai suoi desideri praticando una vera, profonda, generosa, costante carità fraterna. Dilatiamo il nostro cuore ad accogliere tutti i nostri fratelli per potervi accogliere Dio. Egli ci ha fatto il cuore immensamente dilatabile, tale che quanto più l'allarghiamo tanto più lo possiamo allargare, chè al nostro piccolo cuore Egli ha dato una tal quale infinità, affinchè possiamo praticare il precetto dell'amore secondo il Suo desiderio.

3. - *Amare è servire.* — Ma ricordiamo che amare Dio è servirlo, cioè fare la sua santa volontà. Gesù Signore ce ne diede l'esempio e l'ammaestramento.

A conclusione della Sua missione, mentre l'ultima sera, *dopo aver lavato i piedi agli Apostoli*, sta per alzarsi da tavola per recarsi al Getzemani a cominciare la Passione, ci richiama appunto a questo grande principio.

Aveva detto tante volte ch'era venuto in terra per fare la volontà del Padre, del quale si professava non solamente figlio ma servo, e che questa volontà Gli stava sempre nel cuore, e ch'Egli faceva sempre ciò che piaceva al Padre. Ora aggiunge che l'amore del Padre è il movente di tutta la sua vita. Rivolto agli Apostoli: *Affinchè il mondo conosca ch'io amo il Padre e come il Padre mi prescrive, così faccio, alzatevi, andiamo.*

Andava a morire per l'onore di Lui e la salvezza nostra per la quale il Padre l'aveva appunto mandato.

Anche per noi, o fratelli, amare è servire. Non basta dire a Dio che l'amiamo, bisogna dimostrarglielo con le opere.

Dirgli d'amarlo e poi nicchiare e ritrarci quando Egli ci chiede un servizio, che non ci garba, è ipocrisia, non è amare Lui, ma amare noi stessi con l'aggravante che i fatti smentiscono le nostre parole.

Serviamolo col fare la sua volontà sempre e col prestarci volentieri al bene dei nostri fratelli.

DOMENICA XVIII DOPO PENTECOSTE

(S. MATTEO IX, 1-8)

LA GUARIGIONE DEL PARALITICO

Quest'episodio della guarigione del paralitico ci offre argomento a molte considerazioni. Scegliamone qualcuna.

1. - *Il perdono di Dio.* — Fu certamente un grande giorno per l'umanità quello in cui nostro Signore Gesù, al quale il Padre aveva dato ogni potere in cielo e in terra, conferì alla Sua Chiesa, nella persona degli Apostoli, la facoltà di rimettere in Suo nome i peccati.

Pensiamo, o fratelli, che da molti secoli l'umanità, accasciata sotto il peso delle proprie colpe, aspettava ansiosamente di sentirsi dire di essere perdonata da Dio. Sotto tutti i climi, dovunque era giunto un uomo, si moltiplicavano i sacrifici espiatori per ottenere misericordia; ma non si poteva avere un segno del perdono di Dio. L'uomo ne gemeva miseramente e, per placare l'ira di Dio, che sentiva incombente, giungeva a sacrificare quanto aveva di più puro e più caro, i propri figli innocenti. Ma il cielo pareva inesorabilmente chiuso.

Ora che stava per essere immolata l'unica vittima degna di Dio, che ne avrebbe placata l'ira, prendendo sopra di sè i peccati di tutto il mondo e rinnovando col suo volontario sacrificio l'alleanza fra il cielo e terra, ora nostro Signore stesso, la vittima santa propiziatrice, in forza del potere delegatogli dal Padre, autorizzava i suoi sacerdoti ad applicare il prezzo del suo preziosissimo sangue ai propri fratelli e ad assicurarli che i peccati venivano veramente e totalmente rimessi.

Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? mormoravano gli scribi presenti alla scena. Ma Gesù, rispondendo alla loro tacta domanda, rivendicava a sè proprio quel potere e autenticava la sua chiara affermazione col guarire quell'uomo.

Da quel giorno nel cuore angosciato del peccatore pentito rispunta la gioia, perchè per le parole del Sacerdote scende in nome di Dio il balsamo ristoratore, che gli ridà la calma e gli ravviva la speranza a proseguire, purificato e sereno, per la sua strada.

Eppure — permettetemi questo breve lamento — eppure quanti fra i cristiani, fra questi privilegiati del Padre celeste, che sono ammessi ad usufruire di tanto bene, quanti — dico — lo sdegnano, lo schifano, se ne astengono, o per orgoglio o per indifferenza, preferendo di portare in sè per anni ed anni il peso ed il marciume delle proprie colpe!

2. - *Le nostre paralisi* — Passiamo ad un'altra considerazione.

Questo paralitico, immobilizzato nel suo lettuccio, presentato al Signore in un modo così fuor dell'ordinario, secondo i particolari riferitici da ùn altro Evangelista, cioè calandolo giù dal letto della casa nel cortile ove stava il Maestro, è immagine viva di noi, che siamo spesso paralizzati nella nostra vita spirituale.

La nostra miseria nativa, triste eredità del peccato d'origine. aggravata ben spesso dall'indebolimento causato dalle nostre colpe personali ci rende tanto inetti a far il bene, che ci sentiamo come immobilizzati nel letto della nostra piatta vita quotidiana.

La vita cristiana è una lotta: ogni lotta esige uno sforzo: *Il regno del cielo,* disse il divin Maestro, *esige sforzo e solo chi sa esser forte lo conquista.*

Noi, per contrario, siamo fiacchi di volontà ed ogni idea di sforzo ci spaventa e ce ne fa ritrarre. Diamo l'impressione di essere paralizzati nei nostri movimenti, incapaci di far qualcosa, persino di far qualche passo ad opere di bene.

Abbiamo pertanto bisogno di rafforzare la nostra volontà, di scuoterla dall'intorpidamento che le può essere fatale. Sapete che un arto non esercitato a movimenti si atrofizza.

Abbiamo bisogno di iniettare alla volontà un pò di forza, che ci viene solamente dal Signore.

Perciò dobbiamo ricorrere a Lui con fede, anche a costo di seguire talvolta qualche via non ordinaria pur di giungere a Lui.

Per guarire la prima cosa necessaria è di desiderarlo vivamente. Il desiderio stesso ci muove, ci fa fare i primi passi, sia pure stentati, verso il Signore, il quale è sempre pronto a sanarci, se ce ne vede desiderosi. Al suo contatto, anzi al solo suono della sua voce, spesso sentiamo in noi un nuovo vigore, come s'Egli dicesse le parole rivolte al paralitico: *Alzati e cammina.*

3. - *Carità industriosa* — Infine mi preme farvi osservare, o fratelli, quanto degna d'ammirazione è la carità industriosa di quei pietosi, di cui ci parla il Vangelo odierno.

San Marco e San Luca notano che, volendo costoro portare davanti al Signore il paralitico e non trovando il modo d'introdurlo là dove il Maestro stava parlando, salirono sulla terrazza della casa, disfecero il tetto e per quella apertura calarono giù il letto, sul quale il paraltico giaceva.

Il Signore ne fu colpito. Grande era la loro fede e più grande la carità. Furono questa fede e questa carità che guadagnarono al paralitico la guarigione dell'anima e del corpo.

La vera carità è industriosa. Quando desidera fare il bene ricorre a tutti i mezzi, non si lascia spaventare da nessuna difficoltà. non indietreggia dinanzi ad alcun ostacolo.

L'esempio di quei caritatevoli è d'ammaestramento a noi nell'opera di apostolato. Per condurre un'anima al Signore non si debbono misurare le fatiche. La carità, che si misura, è per lo più una carità gelosa. Se si amano davvero le anime, ci si deve sacrificare per il loro bene. Così si guadagnano, perchè ogni anima, che si vuol salvare, la si deve pagare. Così si coopera col Signore alla opera Sua.

DOMENICA XIX DOPO PENTECOSTE

(S. Matteo XXII, 1-14) E

L'INVITO ALLE NOZZE

Fratelli miei, molte applicazioni si possono fare di questa parabola dell'invito alle nozze. Perchè il convito di cui parla, si può interpretare sia per la Chiesa, sia per il Paradiso, che è la casa di Dio in cielo.

1. - *L'invito della Chiesa.* — Questo convito, per il quale il re ha diramato i suoi inviti, è anzitutto, la Chiesa di Dio in terra, stabilita per la salvezza degli uomini da nostro Signore Gesù Cristo, fondatore e capo indivisibile della stessa.

A diffondere l'invito ad entrarvi, nostro Signore ha mandato gli Apostoli, che ha posto a capo di essa. La consegna, morti gli Apostoli, fu passata ai loro successori, i Vescovi, e in primo luogo e soprattutto al successore diretto di Pietro, il Papa di Roma.

Tutti gli uomini lungo i secoli sono invitati ad entrare nella Chiesa. V'è posto per tutti, tanto grande e capace è questa casa di Dio in terra. Tralasciamo per oggi — a causa del poco tempo disponibile — le considerazioni, che si potrebbero fare, sul grande problema missionario, cioè sul compito di portar la fede e far conoscere la Chiesa ai popoli, ai quali non è giunta ancora la predicazione del Vangelo.

Fermiamoci al nostro popolo, in mezzo al quale non tutti accolgono l'invito loro rivolto, chi per capriccio, chi per malavoglia, chi per indifferenza. In generale si nota che i rifiuti ad entrare nella Chiesa ed a vivere in conseguenza la vita cristiana per possedere e portare quella veste nuziale che rende degni di partecipare al convito, vengono specialmente da parte di chi sta bene nel mondo. La casa di Dio anche in terra si riempie di preferenza dei poveri, degli infelici, dei sofferenti, ai quali fu promesso da Gesù il regno dei cieli.

Intanto è confortevole il fatto, che da questa parabola appare chiara la verità che l'invito è rivolto a tutti indistintamente. I servi mandati dal re debbono invitare quanti incontrano. Da ciò si deduce che tutti quanti siamo uomini di questa terra, siamo invitati al regno di Dio prima sulla terra e poi nel cielo. La porta è aperta a tutti, solo che vogliano accogliere l'invito e procurare di mettersi in assetto di potervi essere ricevuti.

2. - *La veste nuziale.* — Come appare dal testo evangelivo — ch'è sempre aderente al costume — per prendere parte al pranzo di nozze si esige il vestito di cerimonia, la veste nuziale. Al malcapitato, che ne fu trovato senza, mal davvero gliene incolse! Fu legato mani e piedi e cacciato fuori al buio e al freddo.

Com'è trasparente in questi particolari l'intenzione del divin Maestro!

Egli vuol insegnarci la necessità della divina grazia, la bella veste nuziale dell'anima, per appartenere *vitalmente,* cioè per poter fruttare efficacemente, al suo Regno.

Vitalmente, si dice, per indicare che se ne deve essere un membro vivo per poter godere dei privilegi derivanti dall'appartenenza al Regno: primo fra essi il diritto all'entrata nella casa paterna del cielo.

Il cristiano, membro della Chiesa per il Battesimo, il cristiano, dico, che ha spento in sè la vita divina perdendo la grazia, appartiene materialmente al corpo della Chiesa, ma è un membro morto. Se alla venuta del Re — il che avviene al momento della morte corporale — è trovato in stato di morte soprannaturale, non viene ammesso al convito eterno. Che vuol dire: se in punto di morte si trova senza la divina grazia, non viene ammesso al cielo; ma cacciato fuori, nell'inferno, *ov'è pianto e stridor di denti.*

L'insegnamento è chiaro. Siamo preavvisati. Occorre, o fratelli provvedere per tempo, mantenerci in stato di grazia o rimettervicisi al più presto nel caso malaugurato d'averla perduta, prima che il Re del Cielo venga per la sua ispezione finale.

3. - *La stoltezza degli uomini.* — Infine meditiamo un istante sulla stoltezza veramente inspiegabile degli uomini, dipinta così al vivo dalla parola del Signore.

Pensate: che v'è di più bello d'un invito a nozze nel palazzo del Re? Che v'è di più onorifico, di più desiderabile? Quanti, fra quelli esclusi dall'invito, guardano con occhio d'invidia i fortunati, che vi furono invitati!

Invece, ecco che alcuni di questi stoltamente vi si rifiutano. Preferiscono andare ciascuno per i fatti loro. Proprio vero che la biada non è per i giumenti da soma.

Simili a questi stolti sono tutti coloro, che preferiscono le fatue gioie terrene, gli splendori e le agiatezze del mondo alla sola vera, stimabile, desiderabile felicità inimmaginabile, che Dio ha preparato e riserba a quelli che Lo temono. Sono molti purtroppo costoro, e della loro stoltezza dànno una prova ben dolorosa, quando al rifiuto dei beni celesti aggiungono la spudoratezza di vantarsene, come di una dimostrazione di spiriti forti.

Infelici! Verrà il giorno, non certo lontano per nessuno di loro, in cui, se non si saranno ravveduti e sinceramente pentiti, proveranno anch'essi quant'è tremenda, inesorabile l'ira del Re dei cieli; del quale avranno disprezzato l'invito cortese. Ma allora non saranno più in tempo.

Fratelli, sappiamo trarre profitto da questa lezione. Ringraziamo il Signore d'averci accolti nel Suo Regno in terra con l'appartenenza alla Sua Chiesa, e chiediamogli il dono della perseveranza finale, che c'è caparra dell'accoglienza nel Regno celeste.

DOMENICA XX DOPO PENTECOSTE

(S. GIOVANNI IV, 46-53) E

AMOR PATERNO E FEDE IN DIO

Due cose sono rimarchevoli in quest'episodio che abbiamo letto: l'amore del regolo per il figlio, e la fede in Gesù da lui dimostrata.

1. - *L'amor paterno.* — Grande è l'amore che quest'uomo dimostra di portare al suo Figliuolo. E' un amore vero che si traduce in pratica e fa sopportare sacrifici. Quest'uomo è un ufficiale del re, uno, dunque, che copre un pubblico ufficio, gode stima pubblica ed è anche, più dei semplici popolani, esposto agli sguardi benigni o maligni della gente.

Pure egli non esita a presentarsi in pubblico dinanzi al divin Maestro — pensiamo a Nicodemo, nobile signore ebreo, che per avvicinare Gesù andò a trovarlo di *notte* — e non esita a mostrarsi in atto supplichevole agli occhi di tutti.

E quando il Signore, come avete sentito, gli osserva, pare un po' freddamente: *Voi se non vedete miracoli e prodigi, non credete* — egli non bada nè al tono nè alle parole di Lui, ed insiste umilmente nella supplica con voce che trascisce l'intima dolorosa preoccupazione del cuore paterno: — *Vieni, Signore; prima che il mio figliulo moia.*

Tanto amava il suo figliuolo!

Ah! se tra voi, o fratelli, vi sono dei genitori ad ascoltarmi, queste cose le capiscono meglio di ogni altro.

Ma riflettendo sul fatto, vien da chiedervi: avete voi le stesse preoccupazioni di quel regolo per la salute spirituale dei vostri figli? Vi sta a cuore davvero che l'anima loro sia sana e bella dinanzi a Dio; e vigilate quanto sta a voi affinchè non si ammalino? E se per avventura s'ammalano, siete pronti ai rimedi, vi preoccupate che essi risanino prima che spiritualmente muoiano e vi sia poca speranza di resurrezione? Vegliate su loro, soffrite con *loro, pagate per loro il medico divino?*

La condotta dell'ufficiale regio vi deve esser d'esempio.

2. - *La fede del regolo.* — Se l'amor paterno di quell'uomo era molto grande, la fede sua in Gesù era ancora assai imperfetta nel momento in cui egli si presentava a Lui. Tant'è vero che Lo supplica di andare dal figlio prima che muoia.

La sua fede era monca. Non aveva certamente un'idea chiara della potenza divina di Colui al quale si rivolgeva; forse lo credeva un medico più valente di tutti gli altri, ma non andava oltre; pensava che gli potesse guarire il figlio, ma non giungeva a pensare che il potere di Lui fosse assoluto. Perciò si preoccupava che giungesse a guarirlo prima che morisse.

Che se nostro Signore di solito così pronto e delicato, pronuncia quelle parole dal tono abbastanza severo, è segno che il regolo faceva proprio dipendere la sua fede in Lui dalla guarigione del figlio.

Ma ecco un cambiamento improvviso. Appena il Signore lo rassicura: *Va il tuo figliuolo vive,* quell'uomo presta subito fede alle parole di Lui e se ne parte tranquillo.

Così merita che il Signore compia il miracolo a distanza.

Grande esempio per noi, la cui fede è sovente molto languida e incerta.

Noi sappiamo che il divin Maestro ha insistito ripetutamente sulla necessità di fede in Lui.

E le dichiarazioni e le proteste di credergli le ripetiamo spesso. Ma poi all'atto pratico, fra le difficoltà e le prove della vita, appunto quando sarebbe necessario poggiare fermi sulla fede senza vacillare, noi invece cominciamo a dubitare, a perderci d'animo, a lamentarci.

Così facciamo un torto pratico alla nostra fede teorica. Allora più che mai bisogna ripetere la bella preghiera: *Credo, o Signore, ma aiuta tu la mia debole fede.*

3. - *Luce dal dolore.* — Dice l'Evangelista che il regolo in seguito alla guarigione del figlio *credette Lui e tutta la sua famiglia.* Qui egli dimostra una coerenza degna di lode, Gesù gli ha ridonato il figlio, è giusto ch'egli corrisponda al beneficio nell'unico modo che Gesù s'attendeva con la fede piena in Lui. Ciò che egli fa. Qui si porge a noi una grande lezione, perchè ci viene richiamata la meravigliosa efficacia del dolore, che si palesa un mezzo potente nelle mani di Dio per far tornare a sè i figli prodighi.

Quando si sta bene e tutto sembra andar bene, l'uomo dimentica facilmente Dio e trascura i suoi doveri verso di Lui per fare il proprio comodaccio.

Allora si fa tenebra anche nell'intelletto, là dove s'è oscurata la coscienza. L'uomo si scusa col dire che non *può* credere. Dovrebbe più giustamente dire che non *vuol* credere perchè non vuol vivere secondo la fede.

Lasciate che il dolore s'accosti alla sua casa e compia l'opera sua. Che cosa succede? L'anima è posta in condizioni favorevoli per raccogliersi e meditare. E, mentre l'umano svanisce, il divino subentra in lei. Si fa umile constatando la propria debolezza e l'umiltà dispone il cuore alla grazia.

Dal dolore ritorna la luce, la fede. Si ricorre nuovamente a Colui, che a tutto nostro danno si è trascurato. E' l'ora di Gesù, che sa pazientemente attenderla.

Perciò molto giustamente Alessandro Manzoni chiamò *provvida* la sventura.

DOMENICA XXI DOPO PENTECOSTE

(S. MATTEO XXII, 1-14)

IL PERDONO CRISTIANO

La lezione morale che ci viene da questa parabola è veramente preziosa ed importante.

Cerchiamo di trarne profitto.

Due pensieri predominano la parabola: la resa dei conti e la legge del perdono fraterno.

1. - *La resa dei conti.* — *Il regno dei cieli* — diceva il divin Maestro — *si assomiglia ad un re, il quale volle fare i conti con i suoi servi.*

Ha voluto con ciò ricordare che verrà anche per noi il giorno della resa dei conti.

Noi siamo infatti i servi di Dio. Egli ci ha creati e ci ha posti in terra affinchè Lo serviamo durante quel periodo più o meno lungo di anni, che Egli ha prefisso alla nostra vita. Quale sia il servizio che gli dobbiamo prestare, ciò è indicato da quelli che noi siamo soliti chiamare i doveri del nostro stato.

Nel compimento diligente, oculato, continuo ed amoroso del nostro dovere quotidiano — *quotidiano* come il pane che gli chiediamo ogni giorno dietro insegnamento del Signore — noi abbiamo il mezzo di santificazione e di merito per la vita eterna. Il contrario è per noi il peccato che ci fa meritare il divin castigo.

Al termine della vita ci aspetta il giudizio proprio sul compimento del nostro dovere di uomini e di cristiani.

Questa verità non la dovremmo mai perdere di vista. La resa dei conti severi e giusti si avvicina per tutti.

Siamo prossimi alla festa di tutti i Santi e alla commemorazione dei fedeli defunti. Tutti fratelli nostri che ci hanno preceduto alla resa.

Guardiamo ad essi che sono passati.

Un giorno non lontano — forse ancor ieri — erano qui con noi ed attendevano ai loro affari. Anche per loro la vita doveva essere un servizio divino. La vissero così, in ispirito di servi fedeli, intenti a compiere solo la volontà del padrone, a zelare solamente gli interessi di Lui, come se fossero i propri? Oppure badarono soltanto a se stessi, ai propri gusti, ai propri interessi, trascurando quelli di Dio?

Ed ecco giunse per loro, il più sovente inaspettata, la chiamata alla resa dei conti. Come si trovarono dinanzi al Re divino? Poterono presentare qualche attività a proprio vantaggio? Fortunati loro!

Ora, anche per noi verrà presto, o fratelli, l'ora della chiamata.

La morte! Tutto il mese, nel quale stiamo per entrare, ce la ricorda, o fratelli. Preghiamo il Signore perchè ci renda buona quest'ora.

2. - *Fino al centesimo.* — Osserviamo ancora che il re della parabola, sdegnato, per il cattivo comportamento del suo debitore (il ricco) nei riguardi del suo proprio collega (il povero) lo diede in mano ai carcerieri fino a che non avesse pagato tutto il debito *fino al centesimo.*

Non senza ragione il divin Maestro rimarcò questo particolare. Quel debito era grande assai. La somma di diecimila talenti era enorme per quei tempi. Chissà a quanti milioni corrisponderebbe al cambio attuale! Con tutta probabilità quel misero non sarebbe mai riuscito a pagarla tutta; perciò sarebbe dovuto restare in carcere per tutta la vita.

Ma il re non ebbe più compassione per lui, perchè egli non la meritava più.

Questo ci deve far riflettere. La sorte di quello sciagurato può essere la nostra. Anche noi abbiamo dei debiti, più o meno grandi con la divina giustizia. Mentre siamo in vita abbiamo modo, mezzo e tempo per farceli condonare. Il divin Maestro ce l'indicò.

Ma se noi non vi ci si appigliamo energicamente, quando giungerà l'ora del rendiconto, dovremo anche noi pagare il nostro debito fino al centesimo. Dal che dobbiamo trarre due conclusioni pratiche: la prima che ci conviene essere vigilanti per non far aumentare ogni giorno con i peccati la massa del nostro debito verso la divina giustizia; la *seconda* che è tutto nostro interesse, per contro, di procurare di diminuirla sempre più col mezzo indicato si dal Signore, ch'è il perdono cordiale delle offese ricevute dal prossimo.

3. - *Le due condotte.* — Si direbbe infine che nella parabola il divin Maestro ha voluto stabilire un contrapposto fra la condotta di Dio raffigurata nel re, che condona gli uomini raffigurati nel cattivo debitore, o, se vogliamo dir meglio, fra il cuore di Dio e il cuore nostro.

L'uno ci appare in tutte le sue manifestazioni largo, generoso, pieno di bontà indulgente, ricco di pazienza; l'altro tutto l'opposto. Perciò il Signore ha tanto insistito sulla legge del perdono reciproco.

Il perdonare esige larghezza e generosità di cuore. Per l'uomo è come dirgli: rinnega il tuo cuore gretto, il tuo meschino amor proprio, rinunzia al tuo modo di vedere, al tuo interesse, anche a quelli che ti paiono tuoi diritti, che tu vedi lesi, molte volte persino alla difesa legittima del tuo buon nome.

Questo è il comandamento che noi troviamo più difficoltà a praticare. E non parliamo nemmeno dei mondani. Persone d'altra parte buone, giuste, pie, che si guardano dall'offendere per parte loro il prossimo, sono dure se poi vengono a loro volta offese, non riescono a perdonare. L'amor proprio fa velo al loro giudizio e chiude il cuore alla misericordia. Se gli si fa osservare che, non perdonando, non vivono dello spirito del Signore, s'offendono anche di ciò, si chiudono nella piazzaforte del loro inconfessato orgoglio, e, all'insistenze che gli si fanno a che siano generose, rispondono freddamente di non potere. Tanto l'amor proprio è profondamente radicato in esse.

Eppure la minaccia del Signore è chiara ed inequivocabile: Egli non ci perdonerà i nostri peccati se noi non avremo perdonato di cuore ai nostri fratelli. Tant'è vero che ci fa dire al Padre celeste: *Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.*

Ricordiamolo sovente, ogni volta che preghiamo con le parole insegnateci dal Signore e chiediamo a Lui un cuore generoso, largo a imitazione del Suo e di quello del Padre celeste.

L. C.

BIBLIOGRAFIA

Sac. DOMENICO BERTETTO, *Discorsi di Pio XI* - Edizione italiana a cura di Domenico Bertetto S.d.B. - Volume I (1922-1928) - e Vol. II (1929-1933) S.E.I. - Torino.

« Parecchi invocarono che, a comune edificazione e ammaestramento si provvedesse ad una pubblicazione razionale, secondo una classificazione logica dei temi, pur senza sacrificare del tutto l'ordine cronologico. Sarà un tentativo eroico per chi vorrà impegnarvisi ». A questo tentativo eroico, auspicato dall'Em.mo Cardinale Carlo Confalonieri (Pio XI visto da vicino, pag. 144-145) si accinse un degno e competente figlio di S. Giovanni Bosco, il Prof. Don Domenico Bertetto indottovi da l'ammirazione crescente per l'esimia scienza e santità di Pio XI e l'affetto filiale verso la sua sacra persona, affetto ed ammirazione che, col procedere del lavoro divennero sempre più dolci e piacevoli.

Il tentativo quanto mai opportuno del Prof. Bertetto venne ottimamente realizzato nei tre volumi editi dalla benemerita Società Editrice Salesiana di Torino. Il primo volume raccoglie i Discorsi tenuti da Pio XI dal 1922 al 1928; il secondo i Discorsi dal 1929 al 1933; il terzo i Discorsi tenuti dal 1934 al 1939. Nel secondo e terzo volumi sono contenuti anche i Radiomessaggi che Pio XI pronunziò dal 12 febbraio 1931 inaugurando la Stazione Radio Vaticana, fino alla fine del suo Pontificato.

Abbiamo sott'occhio il Volume Primo (1922-1928) con una veste tipografica splendida, con un indice cronologico dei Discorsi contenuti in questo primo volume: un indice degli uditori di tali discorsi; un indice degli argomenti che vi sono trattati e un indice generale del volume. Dell'oratoria di Papa Ratti e della Sua personalità eccelsa non poteva farsi presentazione più adatta del discorso commemorativo tenuto dall'allora Mons. Angelo Roncalli, Delegato Apostolico in Grecia e Turchia, il 19 febbraio 1939, alla presenza del Corpo diplomatico e di moltissime personalità, nella Basilica Cattedrale di Santo Spirito ad Istanbul. Il futuro successore di Pio XI illustrava il versetto dell'*Ecclesiastico* (45, 14) « *Corona aurea supra Caput eius, expressa signo sanctitatis et gloria honoris*: *opus virtutis et desiderio oculorum ornata*, con un'eloquenza robusta, geniale, documentata, fiammeggiante, adatta all'uditorio eletto a cui era indirizzata, in cui dimostrava come Pio XI, tra i 260 successori di S. Pietro, occupasse un posto luminoso tra i più grandi. E proclamava che la Pace del Laterano, suggellando la sovrana indipendenza, reale ed evidente, del Pontificato, incideva per i prossimi secoli il titolo caratteristico sotto il quale Pio XI sarebbe passato alla storia: come rimangono ricordati ed insigni Pio IX per il Concilio Vaticano; Pio VII per il ritorno di Cristo sugli altari profanati dalla Rivoluzione; San Gregorio VII per la supremazia spirituale: San Leone per la restaurazione dell'impero; San Gregorio Magno

per la Evangelizzazione; S. Silvestro per la libertà della Chiesa. Che magnifico incontrarsi di queste due figure estreme, così lontane nel tempo; così rassomiglianti nel successo; gloria di Roma e gloria d'Italia: San Silvestro e Pio XI.

Dopo una così poderosa rievocazione del grande Papa, sembra che il volume in esame ci riporti l'eco vibrante della sua oratoria singolare, compassata, imponente. Ricordava opportunamente il Cardinale Montini Arcivescovo di Milano: « Anche quando il discorso incominciava piano e lento, la ricerca di far corrispondere al pensiero la parola traspariva continua. Ed era questa ricerca, questo sforzo che suscitava attenzione e alcune volte incantava l'uditorio. Si assisteva non più a un discorso, ma ad un processo interiore, talora estenuante, ma più spesso commovente e meraviglioso: il processo del pensiero che nasce, il concetto già fermo e chiaro nella mente dell'Augusto Oratore, ma ancora non rivestito di termini esprimibili; e questi termini che sono le parole, sembra che non mai abbastanza corrispondessero a ciò che volevano esprimere. La parola finalmente usciva, gonfia di significato, carica di contenuto e quasi luminosa per soverchia ricchezza interiore.

Un po' come San Paolo. E non è che questo sforzo mirasse ad astrusa ricercatezza, che anzi tendeva a forme piane e comuni, ma quasi fatte misteriose e sacre per una riacquistata parentela col pensiero e con l'essere, e spesso con l'amore ».

Guai per noi, per la Chiesa, per il mondo se tale oratoria non fosse mantenuta viva e risonante nella società contemporanea per la quale enuncia insegnamenti e direttive insostituibili e si rivela di un attualismo perenne ed efficace. Qui è il pregio immenso dell'opera e il merito eccezionale del compilatore.

Tanto più che la raccolta dei discorsi di Pio XI non si presentava facile. Il grande Papa non usava scriverli: improvvisava, effondendo la piena dell'animo paterno; nè lo stenografo era sempre presente; chè, anzi, nei primi anni del Pontificato, non si pensò neppure a convocarlo. Il Papa, del resto, non teneva granchè a veder stampati i suoi discorsi. Inoltre, avvicendandosi spesso gruppi analoghi per condizione, provenienza, mentalità, il Papa ritornava frequentemente sugli stessi concetti, sia pure con opportune varianti per cui, fra tanto materiale oratorio, si rendeva necessaria una cernita molto accurata. (Card. Confalonieri: Pio XI visto da vicino, pag. 127-145). Anche perchè alcuni discorsi si dovevano riportare sotto là responsabilità di chi aveva potuto raccoglierli dalla viva voce del Papa; soltanto alcuni furono riveduti dal Pontefice, in casi e per motivi eccezionali, e licenziati quindi alle stampe con approvazione; di altri si avevano soltanto sunti schematici o il ricordo di coloro che ebbero la fortuna di ascoltarli.

Si erano tentate invero collezioni parziali, fra cui notevoli quelle relative all'Azione Cattolica, e a qualche particolare avvenimento. Dopo la morte furono stampate, quasi al completo, in tre volumetti dal titolo: « Inviti all'eroismo », le bellissime elevazioni, con le quali Pio XI soleva rispondere alla lettura dei Decreti nelle cause dei Santi. Alcuni discorsi di particolare importanza, figurano in *Acta Apostolicae Sedis*. Le fonti più abbondanti furono: in lingua

italiana, *L'Osservatore Romano* (e per i primi anni anche il *Corriere d'Italia*) e la *Civiltà Cattolica*, in lingua francese la *Documentation Catholique*. Il Prof. Bertetto, senza trascurare le altre fonti, ha attinto soprattutto alla fonte principale e più ricca, cioè all'*Osservatore Romano*. La raccolta non pretende di avere i caratteri della completezza quanto al numero dei discorsi e all'integrità quanto al testo di ogni singolo discorso: risulta tuttavia così ricca ed interessante da compensare abbondantemente lo sforzo fatto per allestirla e presenta in fruttuosa e piacevole lettura e in pia meditazione, l'espressione di un autorevolissimo magistero per quanti guardano al Vicario di Cristo come a Maestro e Guida del loro pensiero e della loro vita cristiana.

Il testo originale dei Discorsi è per lo più in lingua italiana; dei discorsi proferiti in altre lingue è data la versione italiana. Sono distribuiti secondo l'ordine cronologico; ma gli Indici sistematico e analitico permettono di raccoglierli secondo i vari argomenti trattati e di valorizzare la ricca e varia dottrina in essi contenuta.

Auguriamo a questa opportuna raccolta la più ampia diffusione e ci congratuliamo vivamente con l'illustre e paziente compilatore unendoci al voto che questa pubblicazione possa efficacemente contribuire alla conoscenza ed alla pratica del Supremo Magistero, affidato provvidenzialmente da Gesù Redentore al Suo Vicario in terra, per la prosperità e la pace di tutti i popoli.

Avevamo ultimato la recensione del I. volume, quando pervenne il Volume II. che riporta i discorsi del S. Padre Pio XI tenuti dal 1929 al 1933. E' un quinquennio particolarmente fecondo nella mirabile attività magistrale e pastorale del grande Pontefice. Comprende anni Santi straordinari: il 1929 per il giubileo sacerdotale di Pio XI, e il 1933 per il XIX centenario della Redenzione; numerosi furono i Pellegrinaggi da ogni parte del mondo; così vi fu un gran numero di Beatificazioni e Canonizzazioni; numerose adunate delle varie branchie di Azione Cattolica e dell'Apostolato Missionario. Perciò i discorsi di saluto, di benedizione, di paterna ammonizione diventarono non solo quotidiani ma si succedettero varie volte nella stessa giornata.

Ne è sorta così una copiosissima serie di allocuzioni, discorsi, esortazioni che, raccolta in questo secondo volume, si possono consultare con profitto da quanti desiderano far frutto dal *verbum veritatis et vitae*. Opportunamente ammonisce il compilatore nella prefazione a questo secondo volume: « attraverso alla parola di Pio XI si rivelano la Sua statura spirituale gigantesca, la Sua fede intrepida il suo inesauribile zelo nel compimento dell'ardua missione affidatogli da Dio, la sua paternità universale che lo fa tutto a tutti per il bene di tutti i suoi figli spirituali. Rileggere i suoi discorsi e riviverli è quindi valorizzare sempre più il munifico dono divino di tanto Pontefice alla Chiesa e all'umanità ».

Can. GIOVANNI LARDONE

AVV. GIAMBATTISTA MIGLIORI, *Codice concordatario* - III Edizione con note introduttive - Tramontana - Milano.

Questo Codice concordatario ebbe già un meritato collaudo nelle prime due edizioni: collaudo che trae luminosa conferma da questa terza ristampa. « Essa compare a trent'anni dallo storico evento, la firma dei Patti Lateranensi, che, ponendo fine alla "questione Romana" con il riconoscimento del Regno d'Italia da parte della Santa Sede e con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, apportava incisive modificazioni nel nostro ordinamento giuridico, sia nel dominio del diritto matrimoniale, sia nella sfera delle relazioni fra le due potestà nel territorio della Repubblica ». Così l'illustre compilatore nelle Norme illustrative che opportunamente ha premesso, in questa nuova edizione alla raccolta dei Testi Legislativi e Regolamentari. Vi sono cenni, brevi ma sufficienti su talune delle più interessanti questioni dibattutesi in dottrina e giurisprudenza, quali: I Patti del Laterano e la Costituzione della Repubblica; Trattato e Concordato sono inscindibili? Cause matrimoniali e Giurisdizione riservata; Le cause della nullità della Trascrizione; L'art. 22 della Legge 27 maggio 1929 n. 847, e la causa ammessa anche dal Codice Civile; Le Circoscrizioni giudiziarie Ecclesiastiche; Matrimonio religioso celebrato all'estero ed avente effetti civili; Indipendenza e sovranità della Chiesa Cattolica nell'ordinamento italiano; Conciliabilità o inconciliabilità del divorzio con l'ordinamento giuridico matrimoniale italiano; Libertà di religione e di culto: incostituzionalità di talune norme limitative. L'illustrazione di tali questioni è fatta dal Migliori con competenza, oggettività e soprattutto con aderenza allo spirito ed agli intenti dei Patti Lateranensi.

Il Codice propriamente detto riporta i documenti che riguardano: I. I Patti Lateranensi. - II. Leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano. - III. Leggi, disposizioni e norme relative al matrimonio celebrato secondo il culto cattolico. - IV. Disciplina dei culti ammessi nello Stato. - V. Leggi, disposizioni e norme sugli Enti Ecclesiastici e sull'amministrazione dei Patrimoni. - VI. Norme sull'insegnamento religioso nelle Scuole Medie. - VII. Misure e disposizioni relative a materie varie.

La raccolta è completa ed aggiornata: sarà di grande utilità ai docenti, agli avvocati, ai magistrati, agli Ufficiali delle Curie, ed a quanti, per cultura o per ufficio devono trattare la complessa materia regolata dai Patti del Laterano.

FANFANI AMINTORE - *Summula Sociale* - III ed. aggiornata - Editrice Studium - Roma - L. 600.

L'occasione a pubblicare questa opportuna pratica e limpida sintesi di Sociologia Cristiana fu offerta all'on. Amintore Fanfani da una « Guida Cattolica all'azione sociale e politica », edita nel 1939 a cura del P. G.C. Clump S.J., dalla Catholic Social Guild di Oxford. Lasciata in Italia in mano al prof. Giuseppe Dossetti, la Guida di P. Clump fu poi ritrovata nella primavera del 1944 in una chiesa

di Montreux dal Fanfani che la divulgò tra i militari internati dal Campo Universitario di Vevey e tra i compagni di studio dei Corsi Universitari di Mürren e di Ginevra.

Le ripetute illustrazioni convinsero il Fanfani della bontà dell'opera e dei metodi di P. Clump e lo indussero ad un rifacimento completo dell'importante lavoro pur conservando il sistema delle domande e risposte, e portando le questioni da novanta a centoquarantotto.

Il volume precedeva l'esposizione dogmatica di undici « verità insegnate dalla Chiesa Cattolica » e, radicati in tali presupposti, seguono sei capitoli fondamentali articolati in 148 quesiti: l'uomo e la società; la società familiare; lo Stato e il cittadino; la Chiesa e le sue relazioni con lo Stato; l'ordine economico; la società internazionale. Ogni capitolo si snoda in paragrafi ed ogni paragrafo si sviluppa in una serie di « questioni » con la rispettiva soluzione, autenticata da precisi riferimenti ad un documento pontificale.

Tra i moltissimi libri che trattano della questione sociale questo si distingue così da tutti e ne supera molti, per la chiara linearità, per la densità e brevità, e soprattutto per l'accorgimento di racchiudere i problemi di una interrogazione a cui segue una limpida risposta. Alla risposta segue la documentazione e giustificazione della risposta stessa, l'una e l'altra raccolte tutte solo dalle encicliche dei pontefici.

Vera *Summula,* piccola enciclopedia, vademecum utilissimo, testo di studio, prontuario di conferenze, ma soprattutto guida sicura per conoscere il genuino pensiero della Chiesa in campo sociale.

Auguriamo che anche il Clero ne possa largamente usufruire per il suo apostolato sociale.

Per la Revisione Ecclesiastica: P. Ceslao Pera O.P.

Direzione e Ammin.: L.I.C.E. - Via Assarotti, 10 - Torino

Abbonam. anno 1960 - L. 1300 - Estero L. 2600 - c/c Postale 2-111

ROBERTO BERRUTI, *direttore responsabile*

Autor. P.W.B. n. P.R 15 del 10-7-1945 - Tip. E. Bono, Via S. Paolo 12 - Torino